COESIONE ITALIA 21-27
RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Cofinanziato dall'Unione europea

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

MUR
Ministero dell'Università e della Ricerca

FAQ 3 Azioni

Vincolo del 25% relativo al personale ex PNRR / personale strutturato

Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026 in tema di rendicontazione e controllo e inviati a mail 3azioni.pnric@mur.gov.it.

Aggiornate al 23.10.2026

Nota metodologica: Ai fini della pubblicazione, i quesiti ricevuti sono stati anonimizzati e, ove necessario, riformulati sotto il profilo redazionale, senza modificarne il contenuto sostanziale. Le domande sono state, inoltre, organizzate per cluster tematici, al fine di rendere più agevole la consultazione del documento.

ID	Quesito	Riscontro
2. Vincolo del 25% relativo al personale ex PNRR / personale strutturato		
2.1	Il limite del 25% riguarda solo i ricercatori o anche i tecnologi?	Come stabilito dall'art.7 del Decreto Direttoriale n. 307 del 18-03-2025, sono ammissibili spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR, inclusi pertanto anche i tecnologi. Il vincolo del 25% si applica indifferentemente a ricercatori, tecnologi e tecnici, purché abbiano un contratto a tempo determinato o altra forma di impiego a termine avviato con investimenti PNRR. La figura del tecnologo degli enti pubblici di ricerca (ai sensi del D.Lgs. 218/2016) rientra pienamente nel perimetro, sia per il tetto generale del 40% — dove è assimilato ai "ricercatori" nell'accezione GBER — sia per il sub-vincolo del 25%, a condizione che il contratto soddisfi i due criteri sopra indicati. Per converso, né un ricercatore né un tecnologo di ruolo (a tempo indeterminato) possono concorrere al sub-vincolo del 25%, indipendentemente dalla qualità e dall'entità del loro contributo al progetto, poiché il loro rapporto di lavoro non è stato "avviato con investimenti PNRR."
2.2	Per il 25% di personale ex PNRR serve continuità contrattuale? Sono ammesse proroghe, selezioni con requisito PNRR e fondi da bandi a cascata?	Il limite del 25% deve riguardare spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine), avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR e pertanto anche senza continuità contrattuale.

ID	Quesito	Riscontro
		Il requisito dell'art. 7, A), a) — "spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (...) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR" — si fonda sul criterio dell'origine del contratto, non sulla continuità del flusso finanziario. Il termine "avviati" indica il momento di attivazione e la fonte di finanziamento che ha reso possibile quella posizione, non il permanere di tale fonte nel corso della vita del contratto. Di conseguenza: 1. Continuità contrattuale ininterrotta Non è richiesta. Il vincolo del 25% non presuppone che il contratto sia ancora alimentato da risorse PNRR al momento dell'imputazione alla presente misura. È sufficiente che il contratto originario — o la sequenza contrattuale con il medesimo soggetto e nel medesimo ambito di ricerca — sia stato attivato in esecuzione di un investimento PNRR (M4C2 o, con le precisazioni di cui oltre, M6C2 per gli IRCCS). La persona deve risultare, a quella data, già contrattualizzata su fondi PNRR o in fase di transizione documentata dalla fonte PNRR al presente avviso. 2. Proroghe di contratti PNRR Le proroghe e i rinnovi di contratti a termine originariamente finanziati con il PNRR sono ammissibili nell'ambito del sub-vincolo del 25%. La proroga non costituisce un nuovo rapporto contrattuale ma la prosecuzione del medesimo atto negoziale; conserva, pertanto, la qualificazione originaria di contratto "avviato con investimenti PNRR". Il beneficiario è tenuto a documentare: – l'atto costitutivo del rapporto originario e la sua imputazione a un investimento PNRR identificato (codice CUP/CIG o riferimento al bando di selezione PNRR); – l'atto di proroga e il suo raccordo con la posizione originaria; – l'assenza di doppio finanziamento per i periodi di sovrapposizione temporale eventuale.

ID	Quesito	Riscontro
		3. Selezioni con requisito PNRR (esperienza pregressa su PNRR come criterio di ammissione o preferenza) Questa fattispecie richiede una distinzione netta: – Se il bando di selezione è autonomo e finanziato dalla presente misura (DD 307/2025), il fatto che esso preveda come requisito preferenziale o titolo valutabile l'esperienza su progetti PNRR non è sufficiente a qualificare il contratto come "avviato con investimenti PNRR". Il contratto è avviato con fondi PN RIC 2021-2027, non con il PNRR. In questo caso la persona non conta ai fini del sub-vincolo del 25%. – Se, invece, il bando di selezione è stato emanato e finanziato nell'ambito di un investimento PNRR (es. bando a cascata M4C2.1 di un hub PNRR, con il ricercatore già contrattualizzato prima della data di presentazione del progetto PN RIC), il contratto mantiene la qualificazione di "avviato con PNRR" indipendentemente dal fatto che il bando prevedesse requisiti tecnici specifici o esperienze pregresse. Il criterio discretivo è dunque la fonte del finanziamento del bando di selezione e del contratto, non il contenuto dei criteri di selezione.
2.3	Cosa significa, per l'azione 1.1.3b, "max 25% personale strutturato sul totale"?	In assenza di una fonte normativa o amministrativa tracciabile, la regola del 25% sul personale strutturato non è applicabile alla linea 1.1.3b sulla base del DD 307/2025 e del GBER Art. 27.
2.4	Per EPR è necessaria continuità contrattuale o può essere prevista una preferenza per personale con precedente contratto PNRR?	Il limite del 25% deve riguardare spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine), avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR e pertanto anche senza continuità contrattuale.
2.5	Il vincolo minimo del 25% nell'1.1.2 è riferito al progetto complessivo o a ciascun	Il testo dell'Art. 7, c. 1 afferma che "sono ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione", individuando il soggetto beneficiario come unità di rendicontazione. Tuttavia, la clausola del 25% è formulata con riferimento al "progetto": "spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca

ID	Quesito	Riscontro
	soggetto/ente?	industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare..." L'uso di "progetto" — e non di "soggetto beneficiario" — è determinante. Nel contesto del DD 307/2025, il "progetto" è l'unità approvata e finanziata nella sua interezza, comprendente le attività di tutti i soggetti del partenariato aggregate e presentate dall'Hub Capofila. Questa lettura è coerente con: – l'art. 4, c. 10 del decreto, che affida all'Hub la rappresentanza unitaria del partenariato in tutti i rapporti con il MUR; – la struttura dell'art. 10, c. 2, c) dell'accordo di partenariato, che prevede la "suddivisione delle competenze e dei costi a carico di ciascun soggetto beneficiario della compagine di partenariato" come elemento interno del progetto unitario; – la finalità della misura, che aggrega soggetti eterogenei (Università, EPR, imprese) di cui non tutti dispongono di personale PNRR rendicontabile. La verifica del 25% opera, pertanto, a livello di progetto complessivo, inteso come la somma dei costi di tutti i soggetti del partenariato. Un singolo Spoke (es. una PMI senza ricercatori su contratti PNRR) non è tenuto a rispettare autonomamente la soglia, purché il progetto nel suo insieme la raggiunga. Questa interpretazione ha un'implicazione operativa precisa: l'Hub Capofila è responsabile del rispetto aggregato del vincolo e deve garantire — già in sede di progettazione del piano dei costi — che la quota di personale PNRR sull'insieme delle spese di personale del partenariato raggiunga almeno il 25% del 40% ammissibile, ovvero almeno il 10% dei costi totali del progetto di R&S. A titolo esemplificativo, su un progetto con costi totali ammissibili di €10.000.000:

ID	Quesito	Riscontro
		– Tetto personale (40%): €4.000.000 Sotto-quota PNRR (25% di €4.000.000): ≥ €1.000.000 di personale su contratti avviati con PNRR, distribuibile liberamente tra i soggetti del partenariato che dispongono di tale personale.
2.6	Nel 1.1.3b il max 25% del personale strutturato riguarda docenti, ricercatori, tecnologi, tecnici?	In assenza di una fonte normativa o amministrativa tracciabile, la regola del 25% sul personale strutturato non è applicabile alla linea 1.1.3b sulla base del DD 307/2025 e del GBER Art. 27.
2.7	RTDA provenienti da PNRR e rinnovati tra fine PNRR e avvio DD. 307 possono essere rendicontati sia su 1.1.2 sia su 1.1.3b?	Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lett. A, punto a), rientrano nel computo del 25% esclusivamente le forme di impiego a termine ovvero collaborazioni e contratti di lavoro quali ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca. Tenuto conto che il vincolo del 25% è funzionale a garantire la continuità di contratti attivati in costanza di PNRR che non hanno conseguito i termini per la stabilizzazione, le ulteriori risorse umane già selezionate e arruolate nell'ambito di investimenti PNRR e poi stabilizzate potranno essere impegnate nel progetto per la quota residua. Si specifica che la quota eventualmente rendicontata sull'azione 1.1.3b non concorre al raggiungimento del requisito del 25% sull'azione 1.1.2.
2.8	Sono previste deroghe al 25% ex PNRR se, per mancanza di continuità contrattuale, non si ottengono candidature sufficienti da precedenti collaboratori PNRR?	Come stabilito dall'art.7 del Decreto Direttoriale n. 307 del 18-03-2025, sono ammissibili spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR. Non sono possibili deroghe a quanto stabilito nell'Avviso, essendo una specifica previsione della lex specialis.
2.9	Come dimostrare il requisito del personale	Come previsto da Avviso e dalla Guida operativa per i beneficiari, almeno il 25% delle spese di personale deve essere

ID	Quesito	Riscontro
	strutturato già finanziato PNRR? Quali contratti sono ammessi?	relativo alle collaborazioni ed ai contratti di lavoro avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR. Rientrano nel computo del 25% esclusivamente le forme di impiego a termine ovvero collaborazioni e contratti di lavoro quali ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine. Le ulteriori risorse umane già selezionate e arruolate nell'ambito di investimenti PNRR e poi stabilizzate potranno essere impegnate nel progetto per la quota residua.
2.10	Nei bandi di reclutamento si può prevedere una riserva per personale già reclutato/formato nel PNRR, anche di altri progetti/atenei?	Il requisito dell'Art. 7, A), a) del DD 307/2025 richiede che il contratto sia stato "avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR", ma non impone che il PNRR di riferimento sia lo stesso ateneo o ente che partecipa al progetto PN RIC. La qualificazione è personale e si ricava dal contratto del ricercatore, non dall'istituzione. Pertanto, un ricercatore contrattualizzato su fondi PNRR M4C2 presso l'Ateneo A che venga assunto — tramite selezione meritocratica — presso l'Ateneo B (beneficiario di DD 307) mantiene la qualificazione di personale "avviato con PNRR", a condizione che: – il contratto precedente (PNRR) sia documentato con CUP e riferimento all'investimento M4C2 di origine; – il nuovo contratto presso l'Ateneo B sia finanziato dal presente avviso (o copra un periodo di transizione documentato); – non vi sia sovrapposizione di rendicontazione tra le due fonti. Questo schema di mobilità inter-istituzionale è coerente con le finalità del PNRR di costruire "campioni nazionali di R&S" (investimento M4C2.1.4) e con la logica reticolare del PN RIC.
2.11	Il vincolo del 25% deve essere rispettato da ciascun partner o sull'intero progetto/partenariato? Assunzioni successive, collaborazioni/consulenze a termine e verifica del 25% su partenariato o singolo	Il testo dell'Art. 7, c. 1 afferma che "sono ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione", individuando il soggetto beneficiario come unità di rendicontazione. Tuttavia, la clausola del 25% è formulata con riferimento al "progetto": "spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare…" L'uso di "progetto" — e non di "soggetto beneficiario" — è determinante.

ID	Quesito	Riscontro
	beneficiario.	Nel contesto del DD 307/2025, il "progetto" è l'unità approvata e finanziata nella sua interezza, comprendente le attività di tutti i soggetti del partenariato aggregate e presentate dall'Hub Capofila. Questa lettura è coerente con: – l'art. 4, c. 10 del decreto, che affida all'Hub la rappresentanza unitaria del partenariato in tutti i rapporti con il MUR; – la struttura dell'art. 10, c. 2, c) dell'accordo di partenariato, che prevede la "suddivisione delle competenze e dei costi a carico di ciascun soggetto beneficiario della compagine di partenariato" come elemento interno del progetto unitario; – la finalità della misura, che aggrega soggetti eterogenei (Università, EPR, imprese) di cui non tutti dispongono di personale PNRR rendicontabile. La verifica del 25% opera, pertanto, a livello di progetto complessivo, inteso come la somma dei costi di tutti i soggetti del partenariato. Un singolo Spoke (es. una PMI senza ricercatori su contratti PNRR) non è tenuto a rispettare autonomamente la soglia, purché il progetto nel suo insieme la raggiunga. Questa interpretazione ha un'implicazione operativa precisa: l'Hub Capofila è responsabile del rispetto aggregato del vincolo e deve garantire — già in sede di progettazione del piano dei costi — che la quota di personale PNRR sull'insieme delle spese di personale del partenariato raggiunga almeno il 25% del 40% ammissibile, ovvero almeno il 10% dei costi totali del progetto di R&S. A titolo esemplificativo, su un progetto con costi totali ammissibili di €10.000.000: – Tetto personale (40%): €4.000.000 Sotto-quota PNRR (25% di €4.000.000): ≥ €1.000.000 di personale su contratti avviati con PNRR, distribuibile liberamente tra i soggetti del partenariato che dispongono di tale personale.

ID	Quesito	Riscontro
2.12	Con riferimento al requisito relativo alla quota minima del 25% di collaborazioni e contratti attivati nell'ambito del PNRR, si chiede di chiarire se siano correttamente esclusi dal computo i titolari di contratti di Ricercatore Tenure Track (RTT) o vadano inclusi; ad esempio, un RTT (posizione in tenure track) assunto su fondi PNRR con contratto diverso (RTDa) e trasformatosi successivamente in RTT, è valorizzabile nel 25% del costo del personale PNRR.	Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025, concorrono al sub-vincolo del 25% esclusivamente le "spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR". La disposizione combina due requisiti cumulativi: la natura a termine del rapporto e la sua origine in un investimento PNRR. Come già chiarito (cfr. FAQ ufficiale 2.7), il vincolo del 25% è funzionale a garantire la continuità di contratti attivati in costanza di PNRR che non hanno conseguito i termini per la stabilizzazione; le risorse già selezionate e arruolate nell'ambito di investimenti PNRR e poi avviate a stabilizzazione possono essere impegnate nel progetto per la sola quota residua. L'RTT — figura che ha sostituito il previgente RTD-B (cfr. FAQ ufficiale 11.1) — è un contratto a tempo determinato di sei anni in regime di tenure track, non rinnovabile né prorogabile, strutturalmente orientato alla stabilizzazione nel ruolo di professore associato (art. 24 L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022). Ai fini del sub-vincolo del 25%, esso non è pertanto valorizzabile: pur essendo formalmente "a termine", costituisce un percorso di stabilizzazione e non rientra nella ratio della norma, che presidia la continuità delle posizioni precarie attivate con il PNRR e non ancora stabilizzate. Con specifico riferimento al caso prospettato (risorsa assunta su fondi PNRR con contratto RTDa e successivamente transitata a RTT): i periodi prestati come RTDa avviato con investimenti PNRR, ove ricadenti nel periodo di eleggibilità del progetto, concorrono al computo del 25%; la trasformazione in RTT non costituisce proroga o rinnovo del medesimo atto negoziale — che ne conserverebbe la qualificazione originaria (cfr. FAQ ufficiale 2.2) — bensì un nuovo rapporto, instaurato all'esito di autonoma procedura selettiva ex art. 24, c. 3, L. 240/2010 e di norma finanziato con risorse ordinarie dell'Ateneo. Esso non

ID	Quesito	Riscontro
		eredita dunque la qualificazione di contratto "avviato con investimenti PNRR"; a decorrere dalla trasformazione in RTT, la risorsa non concorre più al 25%, ma può essere impegnata e rendicontata sul progetto per la quota residua (entro il tetto del 40% dei costi totali di cui all'art. 7), ferma restando la tracciabilità delle ore e il divieto di doppio finanziamento (Art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509). Si segnala, per completezza, l'ipotesi — residuale — in cui la posizione RTT sia essa stessa finanziata con fondi PNRR M4C2: in tal caso il requisito formale dell'origine risulterebbe soddisfatto, ma permarrebbe la natura tenure track della posizione. Coerentemente con la ratio anti-precarizzazione del sub-vincolo, si mantiene anche in tale fattispecie l'esclusione dal computo del 25%, con possibilità di impiego per la quota residua.
2.13	Si chiede di chiarire quali ulteriori categorie di personale o collaboratori possano essere considerate ai fini del raggiungimento della soglia prevista.	L'art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025 elenca le categorie a titolo esemplificativo ("ad esempio … o altre forme di impiego a termine"): la soglia non è quindi legata a un elenco chiuso, ma a un criterio unificante. Concorre al 25% qualunque rapporto che soddisfi due requisiti cumulativi: (i) natura a termine e (ii) origine in un investimento PNRR (M4C2 e, per gli IRCCS, M6C2). Concorrono pertanto al raggiungimento della soglia minima del 25%, in quanto rapporti a tempo determinato/a termine avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR: ▪ ricercatori a tempo determinato (RTDa) attivati su fondi PNRR, comprese le relative proroghe/rinnovi del medesimo rapporto (cfr. FAQ ufficiale 2.2); ▪ titolari di assegni di ricerca e, nel regime vigente, di contratti di ricerca (figura ex art. 22 L. 240/2010 succeduta agli assegni a seguito della L. 79/2022), attivati su fondi PNRR; ▪ titolari di borse di ricerca; ▪ titolari di borse di dottorato avviate con gli investimenti PNRR, limitatamente alle borse mai finanziate né rendicontate — neppure in parte — sul PNRR (cfr. parere sulle borse di dottorato); ▪ tecnologi a tempo determinato attivati su fondi PNRR, assimilati ai ricercatori nell'accezione GBER (cfr. FAQ

ID	Quesito	Riscontro
		ufficiale 2.1); ▪ tecnici e altro personale ausiliario con contratto a termine, attivati su fondi PNRR e impiegati nel progetto; ▪ altre forme di collaborazione a termine attivate su fondi PNRR, nei limiti di ammissibilità previsti dall'Avviso e dalla Guida operativa per i beneficiari. La qualificazione è personale e si ricava dal contratto della risorsa, non dall'istituzione: rileva quindi anche il personale a termine la cui posizione PNRR sia stata attivata presso un altro Ateneo/ente, purché documentata (CUP e riferimento all'investimento M4C2/M6C2 di origine) e priva di sovrapposizioni di rendicontazione (cfr. FAQ ufficiale 2.10). Restano esclusi dal computo del 25% — e computabili solo per la quota residua entro il tetto del 40% — il personale strutturato/di ruolo a tempo indeterminato (docenti, ricercatori e tecnologi di ruolo, personale tecnico-amministrativo di ruolo), i Ricercatori in Tenure Track (RTT) e il personale già reclutato nell'ambito del PNRR e successivamente stabilizzato (cfr. FAQ ufficiali 2.7, 2.9 e 2.1). In tutti i casi resta fermo l'onere di tracciabilità dell'origine PNRR del contratto, il divieto di doppio finanziamento (art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509) e l'imputazione delle ore su base time-sheet.
2.14	Si chiede se sia corretta la lettura secondo cui, alla luce delle FAQ ufficiali sul vincolo del 25% (in particolare 2.1, 2.7 e 2.9), non sia ammissibile nel 25% il personale assunto nell'ambito del PNRR e successivamente stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero se le imprese possano rendicontare nel 25% del personale PNRR le risorse assunte durante la vita del PNRR	Per i soggetti beneficiari costituiti in forma di impresa, la disciplina giuslavoristica (art. 19 ss. del D.Lgs. n. 81/2015) limita ordinariamente il contratto di lavoro a tempo determinato a 24 mesi complessivi. Ne consegue che le risorse assunte su fondi PNRR e mantenute in servizio oltre tale soglia sono state, di norma, stabilizzate con contratto a tempo indeterminato già in costanza di PNRR. Si consideri, inoltre, che i fondi del PNRR risultano esauriti e i relativi progetti chiusi al 30/04/2026: tali risorse sono ora impiegate su progetti finanziati con risorse del PN RIC 2021-2027, di cui al DD 307/2025. In coerenza con le FAQ ufficiali 2.1, 2.7 e 2.9, si conferma la lettura prospettata: il personale a tempo indeterminato non rientra nel computo della soglia minima del 25%, riservata alle "forme di impiego a termine [...] avviate con gli

ID	Quesito	Riscontro
	ancorché successivamente stabilizzate, considerato che la disciplina giuslavoristica consente alle imprese contratti a tempo determinato di durata massima limitata.	investimenti realizzati con il PNRR". Il rapporto, una volta stabilizzato, è valorizzabile sul progetto per la quota residua (entro il tetto del 40% dei costi totali di cui all'art. 7), a costo orario standard. La qualificazione "avviato con il PNRR" rileva quale criterio di origine del rapporto e non presuppone la continuità del finanziamento PNRR, oggi peraltro non più possibile (cfr. FAQ ufficiale 2.2). Tale lettura non determina, tuttavia, alcuna preclusione a carico delle imprese. Il sub-vincolo del 25% si verifica a livello di progetto complessivo, quale somma dei costi di tutti i soggetti del partenariato, e non in capo al singolo beneficiario (cfr. FAQ ufficiali 2.5 e 2.11). L'impresa che, per obbligo di legge, abbia stabilizzato il proprio personale di origine PNRR è assimilabile alla fattispecie — già espressamente contemplata — del soggetto "senza ricercatori su contratti PNRR", che non è tenuto a raggiungere autonomamente la soglia, purché il progetto nel suo insieme la consegua, tipicamente attraverso le forme a termine disponibili presso Università ed EPR (assegni/contratti di ricerca, borse, RTDa, dottorati PNRR). Il personale di origine PNRR successivamente stabilizzato dall'impresa concorre pienamente alla realizzazione del progetto e alla quota residua delle spese di personale; essendo il PNRR concluso, è strutturalmente escluso il rischio di doppio finanziamento con tale Programma, ferma restando la verifica rispetto a eventuali ulteriori fonti. Ove la compagine, nel suo complesso, non disponga di forme a termine sufficienti a raggiungere il 25%, la fattispecie andrà rappresentata al MUR per le opportune valutazioni.
2.15	Si chiede se sulla linea 1.1.2 siano possibili proroghe di assegni di ricerca già finanziati dal PNRR, considerato che il bando dell'assegno di ricerca originario non riporterebbe il codice del progetto finanziato a valere sul DD 307/2025, mentre il relativo contratto (di proroga) lo riporterebbe.	Sulla linea 1.1.2 le proroghe di assegni di ricerca già finanziati dal PNRR sono ammissibili e concorrono al computo del 25%. La proroga non costituisce un nuovo rapporto contrattuale, bensì la prosecuzione del medesimo atto negoziale, e conserva pertanto la qualificazione originaria di contratto "avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR" (cfr. FAQ ufficiale 2.2). Il requisito si fonda sull'origine del rapporto e non sulla continuità del finanziamento PNRR, oggi peraltro non più possibile, essendo i relativi fondi esauriti e i progetti chiusi al 30/04/2026; la prosecuzione è ora a carico delle risorse del PN RIC 2021-2027. Resta in capo al beneficiario la verifica della legittimità giuslavoristica della proroga: a seguito della L. 79/2022 gli

ID	Quesito	Riscontro
		assegni di ricerca sono in regime di esaurimento e le proroghe dei rapporti già in essere sono ammesse nei limiti della durata massima e del regolamento di ateneo applicabile all'assegno originario. Quanto alla tracciabilità, è fisiologico e non ostativo che il bando dell'assegno originario non rechi il codice del progetto DD 307/2025, atteso che tale progetto non esisteva al momento dell'indizione della procedura. La qualificazione "avviato con il PNRR" si ricava infatti dal contratto e dalla procedura di origine, non dal codice del nuovo progetto. La catena documentale richiesta è la seguente (cfr. FAQ ufficiale 2.2): l'atto costitutivo del rapporto originario e la sua imputazione a un investimento PNRR identificato (CUP e riferimento al bando/investimento M4C2 di origine); l'atto di proroga e il relativo raccordo con la posizione originaria, recante il CUP del progetto finanziato a valere sul DD 307/2025 e i riferimenti al PN RIC 2021-2027; l'assenza di doppio finanziamento per eventuali periodi di sovrapposizione temporale, con imputazione al progetto delle sole quote relative al periodo di proroga ricadente nel periodo di eleggibilità. È inoltre necessario che l'attività oggetto della proroga sia coerente con quanto previsto dal formulario e dal piano dei costi del progetto. La spesa è rendicontata a costo orario standard, su base time-sheet.
2.16	Si chiede se, nel caso di ricercatori a tempo determinato di tipo a) (RTDa) assunti con il PNRR e ancora in servizio, sia possibile esporre le loro ore e considerare il relativo budget nella soglia del 25%.	Sì. Gli RTDa assunti con il PNRR e tuttora in servizio costituiscono la fattispecie tipica di "forma di impiego a termine [...] avviata con gli investimenti realizzati con il PNRR" di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025: le relative ore, nella misura in cui la risorsa è impiegata nel progetto, sono rendicontabili e concorrono al computo del 25% (cfr. FAQ ufficiale 2.1). Il requisito si fonda sull'origine PNRR del rapporto e non sulla continuità del finanziamento, oggi non più possibile essendo il PNRR esaurito e i progetti chiusi al 30/04/2026: l'impiego prosegue ora a valere sul PN RIC 2021-2027. La computabilità nel 25% presuppone che il rapporto sia, e permanga, a tempo determinato: ove l'RTDa fosse

ID	Quesito	Riscontro
		successivamente stabilizzato o transitato a Ricercatore in Tenure Track (RTT), cesserebbe di concorrere al 25% a decorrere da tale trasformazione, restando valorizzabile per la sola quota residua entro il tetto del 40%. Resta fermo, in ogni caso, che: l'origine PNRR del contratto sia documentata e tracciabile (CUP e riferimento al bando/investimento M4C2 di origine); le ore imputate al progetto siano comprovate da time-sheet e coerenti con il formulario e il piano dei costi, nel rispetto del limite massimo di impegno temporale per l'attività di ricerca; la spesa sia rendicontata a costo orario standard ai sensi del DI n. 51 del 4 gennaio 2024; non si determini doppio finanziamento per eventuali periodi di sovrapposizione, imputando al progetto le sole quote relative al periodo ricadente nel periodo di eleggibilità.
2.17	Alla luce di quanto specificato nella FAQ ufficiale 2.2 — secondo cui un contratto avviato con un bando di selezione autonomo e finanziato a valere sul DD 307/2025, ancorché preveda come requisito preferenziale o titolo valutabile l'esperienza su progetti PNRR, è avviato con fondi PN RIC 2021-2027 e non con il PNRR, con la conseguenza che la relativa risorsa non concorre al sub-vincolo del 25% — si chiede se nella voce A.1a (personale ai fini del 25%)	Rendicontabilità nella voce A.1a. Le borse e gli incarichi di ricerca rientrano tra le "altre forme di impiego a termine" di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025 e costituiscono pertanto spese di personale ammissibili. La loro computabilità nella voce A.1a, ai fini del 25%, è confermata a condizione che il rapporto sia di origine PNRR, ossia che la borsa o l'incarico sia stato avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR. Coerentemente con la FAQ ufficiale 2.2, ove invece la borsa o l'incarico sia attivato con un bando autonomo finanziato a valere sul DD 307/2025 — anche qualora valorizzi l'esperienza PNRR come requisito o titolo preferenziale — il rapporto è avviato con fondi PN RIC 2021-2027 e non concorre al 25%: la relativa spesa è imputabile alla voce A.1 (Personale), concorrendo al tetto del 40% ma non al sub-vincolo. Costi standard o costi reali. Per l'Azione 1.1.2 le spese di personale sono rendicontate a costo orario standard (UCS), ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 53, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060, secondo il metodo di cui al DI n. 51 del 4 gennaio 2024 (cfr. FAQ ufficiale 3.3). Non trova quindi applicazione, di norma, la rendicontazione a costi reali,

ID	Quesito	Riscontro
	sia confermata la rendicontabilità di borse e incarichi di ricerca; in caso affermativo, se la rendicontazione debba avvenire a costi standard o a costi reali e, ove a costi standard, a quale fascia di costo riferire la spesa.	riservata ad altre fattispecie (quale l'Azione 1.1.3b). Fascia di costo. Le tabelle standard di costi unitari sono articolate per tipologia di soggetto (Imprese, Università, Enti pubblici di ricerca) e per livello/fascia di costo (alta, media, bassa) e sono costruite sui valori retributivi del personale dipendente. La riconducibilità della singola risorsa alla fascia avviene sulla base del profilo e dell'inquadramento risultanti dai documenti di riferimento (cfr. FAQ ufficiale 3.5). Trattandosi di figure di ricerca non apicali, borse e incarichi di ricerca vanno di norma ricondotti alla fascia "bassa" — corrispondente, per Università ed EPR, al profilo di Ricercatore e profili equivalenti — salvo diverso e documentato inquadramento. La determinazione puntuale è rimessa alla metodologia UCS e alla Guida operativa per i beneficiari; le casistiche non riconducibili ai profili della metodologia andranno rappresentate al MUR.
2.18	La Guida operativa per i beneficiari (pag. 13) prevede che almeno il 25% della quota delle spese di personale riguardi collaborazioni e contratti di lavoro avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR, computando esclusivamente le forme di impiego a termine; le risorse già selezionate e arruolate nell'ambito di investimenti PNRR e poi stabilizzate possono essere impegnate per la quota residua. Si chiede di chiarire se tale condizione debba essere rispettata da ciascun partner beneficiario singolarmente in sede di rendicontazione (nel caso specifico, le imprese) ovvero se costituisca un requisito riferito all'intero progetto, da verificarsi	Il requisito è riferito all'intero progetto e va verificato sull'insieme del partenariato, non in capo a ciascun beneficiario singolarmente in sede di rendicontazione (cfr. FAQ ufficiali 2.5 e 2.11). Sebbene l'art. 7, comma 1 del DD 307/2025 individui nel soggetto beneficiario l'unità di rendicontazione ("sono ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione"), la clausola del 25% è formulata con espresso riferimento al "progetto" ("spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto [...] di cui almeno il 25% deve riguardare..."). Nel contesto del DD 307/2025 il "progetto" è l'unità approvata e finanziata nella sua interezza, comprendente le attività di tutti i soggetti del partenariato aggregate e presentate dal Soggetto Hub Capofila. La verifica del 25% opera, pertanto, a livello di progetto complessivo, quale somma dei costi di tutti i soggetti del partenariato. Ne consegue che un singolo beneficiario — ad esempio un'impresa priva di personale a termine avviato con il PNRR — non è tenuto a rispettare autonomamente la soglia in sede di rendicontazione, purché il progetto nel suo insieme la raggiunga. Il Soggetto Hub Capofila è responsabile del rispetto aggregato del vincolo e deve garantire, già in sede di progettazione del piano dei costi, che la quota di personale PNRR sull'insieme delle spese di personale del partenariato raggiunga almeno il 25% del 40% ammissibile, ovvero almeno il 10% dei costi totali del progetto di

ID	Quesito	Riscontro
	sull'insieme del partenariato.	ricerca e sviluppo. A titolo esemplificativo, su un progetto con costi totali ammissibili di € 10.000.000: tetto personale (40%) = € 4.000.000; sotto-quota PNRR (25% di € 4.000.000) ≥ € 1.000.000 di personale su contratti avviati con il PNRR, distribuibile liberamente tra i soggetti del partenariato che dispongono di tale personale. Resta fermo che il personale di origine PNRR successivamente stabilizzato (a tempo indeterminato) non concorre al sub-vincolo del 25% — riservato alle forme di impiego a termine — ma è impegnabile sul progetto per la quota residua entro il tetto del 40% (cfr. FAQ ufficiali 2.7 e 2.9).
2.19	Con riferimento alla quota del 25% del personale da reclutare tra figure precedentemente contrattualizzate con gli investimenti realizzati con il PNRR e non stabilizzate, si chiede conferma che tali contrattualizzazioni debbano essere afferenti ai seguenti investimenti (cfr. DD 307 pag. 6): Investimento 3.1 M4C2, Investimento 1.4 M4C2, Investimento 1.5 M4C2.	Si conferma, con una precisazione sul riferimento. Il DD 307/2025 (Art. 1) richiama, quali investimenti del PNRR M4C2 "dalla ricerca all'impresa" rispetto ai quali i progetti devono presentare carattere integrativo e incrementale, gli investimenti 1.3 ("Partenariati estesi"), 1.4 ("Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune KET") e 1.5 ("Ecosistemi dell'innovazione") della M4C2. Si segnala, pertanto, che il decreto richiama l'investimento 1.3 della M4C2 e non l'investimento 3.1. Coerentemente con la finalità di incrementalità della misura, la quota del 25% è costituita dal personale a termine non stabilizzato contrattualizzato nell'ambito di tali investimenti del PNRR M4C2 (1.3, 1.4 e 1.5). Il perimetro rilevante è, più in generale, quello definito dal criterio dell'origine del contratto: le FAQ ufficiali precisano che rileva il contratto avviato in esecuzione di un investimento del PNRR M4C2 (FAQ ufficiale 2.2) e che, per gli IRCCS vigilati dal Ministero della Salute, è computabile anche il personale contrattualizzato su fondi PNRR M6C2 (FAQ ufficiale 1.2). La qualificazione è personale e si ricava dal contratto della risorsa, anche qualora l'investimento PNRR di origine faccia capo ad altro ateneo o ente (FAQ ufficiale 2.10). Resta fermo l'onere di documentare la riconducibilità del rapporto all'investimento PNRR di origine (CUP e riferimento all'investimento M4C2 — o M6C2 per gli IRCCS — e al relativo bando/atto di selezione), nonché

ID	Quesito	Riscontro
		l'assenza di doppio finanziamento.
2.20	Relativamente al 25% di personale ex PNRR, tenuto conto che le FAQ del 06.06.2025 fanno riferimento all'esigenza di "garantire la continuità di contratti attivati in costanza di PNRR", si chiede se le sole spese ammissibili siano quelle relative a posizioni attivate con fondi PNRR e ancora in corso (ad esempio RTDa che non abbiano ancora completato il triennio e che potrebbero essere rinnovati sui fondi del progetto), oppure anche nuove posizioni (incarichi/contratti/borse di ricerca) purché assegnate a personale che sia stato in precedenza titolare di contratti a valere su fondi PNRR (ad esempio ex dottorandi o ex assegnisti PNRR). In caso di possibilità di attivare nuove posizioni, si chiede se il requisito di essere/essere stati titolari di un contratto PNRR debba essere inserito tra i requisiti preferenziali dei bandi di reclutamento.	Il requisito del 25% si fonda sul criterio dell'origine del contratto e non sulla continuità del flusso finanziario (cfr. FAQ ufficiale 2.2). Concorrono pertanto al sub-vincolo del 25% le sole spese relative a posizioni il cui contratto sia di origine PNRR, ossia: contratti a termine attivati con fondi PNRR e ancora in corso, imputati al progetto per il periodo residuo — ad esempio RTDa non ancora conclusi, in transizione documentata dalla fonte PNRR al presente avviso (cfr. FAQ ufficiale 2.2, punto 1. proroghe e rinnovi del medesimo rapporto originariamente finanziato dal PNRR, posti a carico dei fondi di progetto — ad esempio il rinnovo di un RTDa PNRR — in quanto prosecuzione del medesimo atto negoziale che ne conserva la qualificazione (cfr. FAQ ufficiale 2.2, punto 2) Non concorrono invece al 25% le nuove posizioni (nuovi incarichi, contratti o borse di ricerca) attivate e finanziate a valere sul DD 307/2025, ancorché assegnate a personale che abbia in precedenza ricoperto contratti PNRR (ex dottorandi, ex assegnisti): in tal caso il contratto è avviato con fondi PN RIC 2021-2027 e non con il PNRR. Tali posizioni concorrono al tetto del 40% delle spese di personale ma non al sub-vincolo del 25% (cfr. FAQ ufficiale 2.2, punto 3). Quanto al secondo quesito, l'inserimento del requisito di essere/essere stati titolari di un contratto PNRR tra i criteri preferenziali del bando non è idoneo a far rientrare la nuova posizione nel 25%: come chiarito dalla FAQ ufficiale 2.2, il fatto che il bando preveda l'esperienza su progetti PNRR come requisito preferenziale o titolo valutabile non è sufficiente a qualificare il contratto come "avviato con investimenti PNRR", poiché il criterio discretivo è la fonte di finanziamento del bando e del contratto, non il contenuto dei criteri di selezione. L'inserimento di tale requisito preferenziale non è quindi né necessario né sufficiente ai fini del computo nel 25%.

ID	Quesito	Riscontro
		Resta ferma l'ipotesi, diversa, in cui il bando di selezione sia stato emanato e finanziato nell'ambito di un investimento PNRR (es. bando a cascata di un hub PNRR, con la persona già contrattualizzata prima della presentazione del progetto PN RIC): in tal caso il contratto mantiene la qualificazione di "avviato con il PNRR". È del pari ammessa la mobilità inter-istituzionale, ove la posizione PNRR sia stata attivata presso altro ateneo/ente e vi sia transizione documentata, restando la qualificazione personale e ricavabile dal contratto (cfr. FAQ ufficiale 2.10).
2.21	Con riferimento al requisito per cui almeno il 25% della quota destinata alle spese di personale deve riguardare collaborazioni e contratti di lavoro avviati con investimenti realizzati con il PNRR (art. 7 del DD 307/2025), nel caso in cui non vi siano contratti o collaborazioni prorogabili in base alla normativa vigente (ad esempio i contratti dei ricercatori a tempo determinato sono terminati prima della data di avvio del progetto), si chiede se il requisito possa ritenersi soddisfatto anche mediante l'attivazione, nell'ambito del progetto a valere sul DD 307/2025, di nuovi contratti di ricerca o altre forme di impiego a termine, prevedendo che i relativi bandi includano tra i requisiti di ammissione l'aver conseguito il dottorato di ricerca nell'ambito di investimenti PNRR.	La fattispecie rientra in quella già riscontrata: si rinvia alla FAQ ufficiale 2.2 (punto 3). In sintesi: no, il requisito del 25% non può ritenersi soddisfatto mediante nuovi contratti di ricerca o altre forme a termine attivati e finanziati a valere sul DD 307/2025, ancorché i relativi bandi prevedano, tra i requisiti di ammissione o quali titoli preferenziali, il conseguimento del dottorato nell'ambito di investimenti PNRR. Il criterio discretivo è la fonte di finanziamento del bando e del contratto — che, in tal caso, è il PN RIC 2021-2027 e non il PNRR — e non il contenuto dei requisiti o dei criteri di selezione. La circostanza che la persona abbia conseguito un dottorato finanziato dal PNRR attiene alla sua storia personale e non vale a qualificare il nuovo contratto come "avviato con investimenti PNRR": tali nuovi contratti concorrono al tetto del 40% ma non al sub-vincolo del 25%. Si rammenta, infine, che il vincolo del 25% si verifica a livello di progetto complessivo e non in capo al singolo beneficiario (cfr. FAQ ufficiali 2.5 e 2.11): l'assenza di contratti prorogabili presso un singolo soggetto non impone a quest'ultimo di raggiungere autonomamente la soglia, purché il progetto nel suo insieme la consegua. Non sono ammesse deroghe alla soglia, trattandosi di previsione della lex specialis (cfr. FAQ ufficiale 2.8); ove il partenariato nel suo complesso non disponga di forme a termine di origine PNRR sufficienti, la fattispecie andrà rappresentata al MUR.

ID	Quesito	Riscontro
2.22	Si chiede di confermare: 1) se sia possibile prorogare personale PNRR già reclutato nell'ambito di progetti PNRR con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), destinandolo alle attività di progetto; 2) se sia possibile rendicontare personale reclutato nell'ambito del PNRR e già stabilizzato a tempo indeterminato.	Proroga di co.co.co. di origine PNRR: sì. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientra tra le "altre forme di impiego a termine" di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), a). Le proroghe e i rinnovi del medesimo rapporto, originariamente avviato con il PNRR, conservano la qualificazione di contratto "avviato con investimenti PNRR" e concorrono al sub-vincolo del 25% (Azione 1.1.2), in quanto prosecuzione del medesimo atto negoziale, a condizione che la proroga sia legittima ai sensi della normativa vigente. Restano fermi l'onere di documentare l'origine PNRR e il raccordo con la posizione originaria, nonché il divieto di doppio finanziamento. Si rinvia ai riscontri resi alle sezioni sulle proroghe e sulle posizioni PNRR e in particolare alla FAQ ufficiale 2.2 (punto 2). Personale PNRR stabilizzato a tempo indeterminato: è rendicontabile sul progetto, ma per la sola quota residua (entro il tetto del 40% delle spese di personale) e non concorre al sub-vincolo del 25%, riservato alle forme di impiego a termine. Si rinvia ai riscontri già resi sul personale stabilizzato e in particolare alle FAQ ufficiali 2.7 e 2.9. Si rammenta che il sub-vincolo del 25% opera nell'ambito dell'Azione 1.1.2; per l'Azione 1.1.3b le spese di personale (incluse le forme a termine quali il co.co.co.) sono ammissibili unicamente per le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo e sono rendicontate a costi reali.
2.23	Le risorse per il personale non vincolato PNRR possono essere utilizzate per il reclutamento di personale o solo per il personale strutturato? Nel primo caso, è possibile utilizzare indistintamente tipologie contrattuali quali tempo determinato, borse di ricerca o incarichi di ricerca (senza precedente contratto PNRR) o vi sono vincoli?	Le risorse destinate al personale non vincolato PNRR possono essere utilizzate sia per il reclutamento di nuovo personale sia per il personale strutturato, nei limiti delle tipologie di costo ammissibili dall'art. 7. Per il nuovo reclutamento è possibile ricorrere a forme a termine quali contratti a tempo determinato, borse di ricerca e incarichi di ricerca; tale personale, non essendo di origine PNRR, concorre al tetto del 40% delle spese di personale ma non al sub-vincolo del 25%. Per le borse di dottorato nuove (non avviate su fondi PNRR) se ne sconsiglia, per le caratteristiche dello strumento, il ricorso nella forma ordinaria.

ID	Quesito	Riscontro
2.24	Si chiede di confermare se, nell'ambito dell'Azione 1.1.2, siano ammissibili i costi relativi a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), precisando la corretta voce di costo, le condizioni di ammissibilità e le modalità di valorizzazione/rendicontazione.	I contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientrano tra le "altre forme di impiego a termine" di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), a), e sono pertanto ammissibili tra le spese di personale dell'Azione 1.1.2, da imputare alla voce A1 – Personale (ovvero alla voce A1a – Personale PNRR, ai fini del 25%, qualora il rapporto sia di origine PNRR). La rendicontazione avviene a costo orario standard (UCS), su base time-sheet, per le ore di effettivo impiego nel progetto; restano fermi la legittimità del rapporto ai sensi della normativa vigente e il divieto di doppio finanziamento.
2.25	Con riferimento alla necessità di procedere con la pubblicazione di nuovi bandi di selezione per il reclutamento di personale PNRR per la realizzazione delle attività progettuali e per adempiere a quanto previsto nell'Avviso 307 (25% spese personale dedicate a personale PNRR), fermo restando il rispetto della normativa vigente, i regolamenti interni dei singoli soggetti beneficiari e che i contratti dovranno essere a tempo determinato, si chiedono chiarimenti in merito alle modalità per avviare correttamente le procedure di reclutamento per figure a tempo determinato, da imputare alla voce "personale PNRR", che al momento non ha rapporti di lavoro con il soggetto beneficiario che emana il bando.	Con riferimento alle procedure di reclutamento, si conferma che, per coprire il fabbisogno di personale a tempo determinato del progetto, il soggetto beneficiario può indire nuove procedure selettive ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, imputando la relativa spesa alla voce "Personale". Ai fini del sub-vincolo del 25% (voce "personale PNRR") occorre tuttavia distinguere. Il requisito si fonda sull'origine del contratto: concorre al 25% soltanto il personale il cui rapporto sia stato avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR. Un contratto attivato ex novo e finanziato a valere sul DD 307/2025 — ancorché selezionato con procedura ad evidenza pubblica e documentato con CUP e riferimento al PN RIC 2021-2027/DD 307 — è avviato con fondi PN RIC e non con il PNRR: esso concorre al tetto del 40% delle spese di personale, ma non al sub-vincolo del 25%. In relazione alle selezioni che prevedano l'esperienza su progetti PNRR come requisito di ammissione o titolo preferenziale: se il bando è autonomo e finanziato dalla presente misura (DD 307/2025), tale previsione non è sufficiente a qualificare il contratto come "avviato con investimenti PNRR" e la persona non concorre al 25%; se invece il bando è stato emanato e finanziato nell'ambito di un investimento PNRR (es. bando a cascata M4C2 di un hub PNRR, con il ricercatore già contrattualizzato prima della presentazione del progetto PN RIC), il contratto mantiene la qualificazione di "avviato con PNRR". Il criterio discretivo è la fonte di finanziamento del bando e del contratto, non il contenuto dei criteri di selezione. Il personale ex-PNRR può in ogni caso concorrere al 25% mediante le proroghe/rinnovi del medesimo rapporto originariamente avviato con il PNRR (cfr. FAQ 2.2, punto 2).

ID	Quesito	Riscontro
		Il criterio discretivo è dunque la fonte del finanziamento del bando di selezione e del contratto, non il contenuto dei criteri di selezione.
2.26	Si richiede un chiarimento interpretativo relativamente alle FAQ del 10/06/2026 in relazione al "personale PNNR", in particolare: considerato che la qualificazione personale PNRR "è personale e si ricava dal contratto del ricercatore, non dall'istituzione" e che "un ricercatore contrattualizzato su fondi PNRR M4C2 presso l'Ateneo A che venga assunto — tramite selezione meritocratica — presso l'Ateneo B (beneficiario di DD 307) mantiene la qualificazione di personale "avviato con PNRR", a condizione che: (i) il contratto precedente (PNRR) sia documentato con CUP e riferimento all'investimento M4C2 di origine; (ii) il nuovo contratto presso l'Ateneo B sia finanziato dal presente avviso (o copra un periodo di transizione documentato); (iii) non vi sia sovrapposizione di rendicontazione tra le due fonti." considerato che non è richiesta continuità contrattuale,	Si conferma, richiamando il contenuto della FAQ 2.25, e si ricorda che il criterio discretivo è la fonte del finanziamento del bando di selezione e del contratto, non il contenuto dei criteri di selezione. La fattispecie rientra nell'ipotesi di mobilità inter-istituzionale di cui alla FAQ 2.10, da tenere distinta dal reclutamento ex novo di cui alle FAQ 2.25 e 2.2 (punto 3). Concorre al 25% quale "personale avviato con investimenti PNRR" il ricercatore che, già titolare di un contratto di origine PNRR (M4C2, documentato con CUP e riferimento all'investimento presso l'ente di origine in qualità di Hub/Spoke/Affiliato o beneficiario BAC), transiti presso l'ente beneficiario del DD 307 in continuità documentata con la posizione PNRR di origine — ossia quando il nuovo contratto costituisca la prosecuzione o la copertura di un periodo di transizione della medesima posizione — senza sovrapposizione di rendicontazione tra le due fonti. In tal caso la qualificazione è personale e si ricava dal contratto di origine, e non è richiesta la continuità contrattuale ininterrotta. Non concorre invece al 25% il contratto che, pur assegnato a persona in passato titolare di un rapporto PNRR, sia attivato quale nuova posizione autonoma all'esito di una procedura selettiva finanziata dal DD 307/2025 e non riconducibile, in continuità documentata, alla posizione PNRR di origine: in tale ipotesi il contratto è avviato con fondi PN RIC 2021-2027 (cfr. FAQ 2.25 e 2.27). Resta fermo l'onere di documentare l'origine PNRR, la continuità/transizione e l'assenza di doppio finanziamento.

ID	Quesito	Riscontro
	considerata la necessità di rispettare i regolamenti e le normative vigenti per il reclutamento di personale presso Università, EPR ed altri enti di diritto privato nei casi in cui non sia possibile procedere con proroghe o rinnovi, si chiede conferma che possa essere considerato "personale PNRR" un ricercatore (o altro personale con contratto a tempo determinato) reclutato previa procedura di selezione meritocratica ad evidenza pubblica documentata con CUP e riferimento PN RIC 2021 – DD 307 e per il quale sia possibile fornire in fase di rendicontazione: – un contratto precedente (PNRR) documentato con CUP e riferimento all'investimento M4C2 (CN, ECS, PE) presso un ente coinvolto in qualità di Hub, Spoke, Affiliato o Beneficiario BAC nel PNRR – un nuovo contratto finanziato dal presente avviso stipulato presso un ente beneficiario del PN RIC 2021-27, adeguatamente documentato con CUP e riferimento all'investimento PN RIC 21-27.	

ID	Quesito	Riscontro
2.27	Con riferimento all'art. 7 del D.D. 307/2025 e alle FAQ pubblicate in materia (in particolare FAQ 2.2 e 2.10), si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di ricomprendere nel vincolo del 25% di personale "avviato con investimenti PNRR" il seguente caso operativo: un soggetto beneficiario intende attivare, nell'ambito del progetto finanziato, un incarico di ricerca mediante nuova procedura selettiva, finalizzata alla prosecuzione di attività già avviate nell'ambito di precedenti contratti finanziati su fondi PNRR (es. borse di ricerca o assegni). In particolare, si chiede di confermare se il requisito del 25% possa ritenersi soddisfatto qualora: - il soggetto selezionato sia già stato titolare di un contratto attivato su fondi PNRR (con adeguata documentazione, es. CUP e bando di origine); - il nuovo incarico, pur formalmente attivato a valere sul D.D. 307/2025, sia esplicitamente configurato come prosecuzione/continuità	La fattispecie è già stata riscontrata: si rinvia alla FAQ ufficiale 2.2 (punto 3). No. Un nuovo incarico di ricerca attivato mediante nuova procedura selettiva e finanziato a valere sul D.D. 307/2025 non può essere computato nel 25%, ancorché il soggetto selezionato sia stato in precedenza titolare di un contratto PNRR e il nuovo incarico sia configurato come prosecuzione/continuità tecnico-scientifica delle attività di ricerca avviate in ambito PNRR. Il criterio discretivo è la fonte di finanziamento del bando e del contratto — che, in tale caso, è il PN RIC 2021-2027 e non il PNRR — e non il contenuto dei criteri di selezione, né la continuità tematica delle attività o l'esperienza pregressa del candidato. Tale nuovo incarico concorre al tetto del 40% ma non al sub-vincolo del 25%. Ai fini del computo nel 25% è pertanto necessario che il rapporto sia configurato come proroga/rinnovo del medesimo atto negoziale originariamente avviato con il PNRR, di cui costituisce prosecuzione (FAQ ufficiale 2.2, punto 2): in tal caso conserva la qualificazione di contratto "avviato con investimenti PNRR", a condizione che la proroga/il rinnovo sia legittimo ai sensi della normativa vigente e che siano documentati l'origine PNRR (CUP e bando/atto di origine), il raccordo con la posizione originaria e l'assenza di doppio finanziamento. La FAQ ufficiale 2.10 non estende la fattispecie: essa riguarda un contratto di origine PNRR attivato presso altro ateneo/ente con transizione documentata (qualificazione personale ricavabile dal contratto), e non un nuovo rapporto autonomamente attivato e finanziato dal D.D. 307/2025. Resta ferma l'unica eccezione di cui alla FAQ ufficiale 2.2, punto 3: il contratto mantiene la qualificazione PNRR soltanto se il bando di selezione è stato emanato e finanziato nell'ambito di un investimento PNRR (e non del D.D. 307/2025).

ID	Quesito	Riscontro
	tecnico-scientifica delle attività di ricerca avviate in ambito PNRR; - sia garantita la tracciabilità della continuità progettuale e l'assenza di doppio finanziamento. Si chiede, pertanto, se in tali condizioni il nuovo incarico possa essere considerato, ai fini del vincolo del 25%, come riferibile a personale "avviato con investimenti PNRR", in coerenza con quanto indicato nelle FAQ in tema di origine del contratto e continuità delle posizioni (FAQ 2.2 e 2.10). In alternativa, si richiede di chiarire se, ai fini del rispetto del vincolo, sia necessario che il rapporto contrattuale sia configurato esclusivamente come proroga/rinnovo del contratto originariamente attivato su fondi PNRR.	
2.28	Avremmo inoltre necessità di un chiarimento urgente su un ulteriore aspetto: i Ricercatori Tenure Track possono concorrere al rispetto del vincolo del 25% previsto per l'Azione 1.1.2., analogamente agli RTDa?	Il quesito è già stato riscontrato: si rinvia alle FAQ ufficiali 2.1 e 2.2. In sintesi: no. I Ricercatori in Tenure Track (RTT) non concorrono al rispetto del vincolo del 25% dell'Azione 1.1.2, diversamente dagli RTDa. L'RTT — figura che ha sostituito il previgente RTD-B — è un contratto a tempo determinato di sei anni in regime di tenure track, strutturalmente orientato alla stabilizzazione nel ruolo di

ID	Quesito	Riscontro
		professore associato: pur essendo formalmente "a termine", costituisce un percorso di stabilizzazione e non rientra nella ratio del sub-vincolo, che presidia la continuità delle posizioni precarie attivate con il PNRR e non ancora stabilizzate. Gli RTDa, per converso, ove di origine PNRR e ancora in servizio (ovvero nelle relative proroghe/rinnovi), concorrono al 25%. L'RTT resta comunque impegnabile sul progetto per la quota residua, entro il tetto del 40% delle spese di personale.
2.29	Si chiede, relativamente all'Azione 1.1.2, se un assegno bandito sul PNC, piano nazionale complementare al PNRR, possa essere rinnovato a valere sulla quota del 25% destinata ai rinnovi. È possibile rinnovare personale PNRR con forme contrattuali diverse? Ad esempio, un dottorando PNRR viene assunto con un incarico di ricerca a valere sulla quota del 25% dei rinnovi PNRR.	Le FAQ (2.10 e 2.25) citano ripetutamente questo requisito, precisando che nel computo del 25% rientrano le forme di impiego a termine (ricercatori, tecnologi, tecnici, borse, assegni, ecc.) avviate con PNRR, senza menzionare il PNC tra le fonti idonee. Conseguentemente, un assegno originariamente bandito e finanziato sul PNC non soddisfa, in senso letterale, il requisito di essere "avviato con investimenti PNRR"; pertanto non può essere conteggiato nel 25% minimo richiesto per il personale ex PNRR su 1.1.2. Riguardo alla possibilità di rinnovare personale PNRR con forme contrattuali diverse: Il requisito del 25% riguarda il fatto che il rapporto è stato avviato con investimenti PNRR, non la rigidità della forma contrattuale nel prosieguo. Le FAQ chiariscono che non è richiesta continuità contrattuale ininterrotta sul PNRR; sono ammesse proroghe e rinnovi di contratti a termine finanziati originariamente con PNRR e il vincolo è funzionale a garantire la continuità occupazionale delle risorse reclutate con il PNRR che non hanno ancora raggiunto la stabilizzazione. In sintesi, la quota del 25% per il personale ex PNRR, sull'Azione 1.1.2, riguarda esclusivamente rapporti avviati con investimenti PNRR; un assegno bandito su PNC non rientra in questa categoria e, anche se rinnovato su DD 307/2025, non concorre al 25%, pur essendo costo di personale ammissibile nel 40% complessivo. È invece ammesso cambiare la forma contrattuale di personale originariamente reclutato su PNRR mantenendo la

ID	Quesito	Riscontro
		qualificazione come personale ex PNRR ai fini del 25%, purché: il rapporto resti una forma di impiego a termine; sia tracciato il legame con il contratto PNRR originario; sia rispettato il divieto di doppio finanziamento. Si rinvia alle FAQ 2.27 e 2.43 e al parere, e si precisa che il cambio di forma contrattuale riguarda la prosecuzione della medesima posizione e non comprende il passaggio da borsa di dottorato a incarico/contratto di ricerca né gli incarichi ex art. 22-ter
2.30	Le FAQ 2.2, 2.10, 2.13 e 2.20 sembrano fornire indicazioni non pienamente coerenti in merito al sub-vincolo del 25% relativo al personale ex PNRR. La FAQ 2.2 afferma che, ai fini del 25%, non è richiesta la continuità contrattuale ininterrotta. Tuttavia, la FAQ 2.20 precisa che concorrono al sub-vincolo soltanto i contratti a termine originariamente attivati con fondi PNRR "ancora in corso" o/e le relative "proroghe o rinnovi", escludendo invece le "nuove posizioni finanziate a valere sul DD 307/2025", ancorché, si legge, "assegnate a personale che abbia in precedenza ricoperto contratti PNRR". Proroghe e rinnovi, giuridicamente, rappresentano 'continuità contrattuale', pertanto prevedere, ai fini del 25%, la valorizzazione delle sole proroghe o	Si conferma che possano concorrere al sub-vincolo del 25% anche le nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo ente ai sensi del DD 307/2025, qualora riguardino personale già contrattualizzato su fondi PNRR, purché siano documentati il precedente contratto PNRR (con CUP e riferimento all'investimento M4C2/M6C2 di origine), l'assenza di sovrapposizioni di rendicontazione e il divieto di doppio finanziamento. Si precisa che anche il personale a termine, la cui posizione PNRR sia stata attivata presso un altro Ateneo/ente, purché documentata (vedi sopra) rientra nella quota del 25% infatti è necessario che il contratto sia stato avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR. In sintesi, la "qualificazione" è personale e si ricava dall'origine del contratto del ricercatore, non dall'istituzione e non sulla continuità del flusso finanziario. Restano quindi esclusi dal computo del 25% - e computabili solo per la quota residua entro il tetto del 40% - il personale strutturato/di ruolo a tempo indeterminato (docenti, ricercatori e tecnologi di ruolo, personale tecnico-amministrativo di ruolo), i Ricercatori in Tenure Track (RTT) e il personale già reclutato nell'ambito del PNRR e successivamente stabilizzato (cfr. FAQ ufficiali 2.7, 2.9 e 2.1).

ID	Quesito	Riscontro
	rinnovi equivale a richiedere continuità contrattuale interrotta. Tale impostazione appare difficilmente conciliabile con le FAQ 2.10 e 2.13, secondo cui la qualificazione di personale "avviato con PNRR" dipende dall'origine del contratto e può essere mantenuta anche nel caso di nuova assunzione presso un diverso Ateneo, purché sia documentato il precedente contratto PNRR (CUP e riferimento all'investimento M4C2/M6C2) e non vi sia sovrapposizione di rendicontazione. Ne deriverebbe una disparità di trattamento: un soggetto proveniente da un altro Ateneo potrebbe essere valorizzato nel sub-vincolo del 25% (faq 2.10), mentre un soggetto già contrattualizzato con PNRR presso il medesimo Ateneo, il cui contratto sia cessato e venga successivamente riassunto mediante selezione sul DD 307/2025, ne sarebbe escluso (faq 2.20). Si chiede pertanto di confermare che possano concorrere al sub-vincolo del 25% anche le	

ID	Quesito	Riscontro
	nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo ente ai sensi del DD 307/2025, qualora riguardino personale già contrattualizzato su fondi PNRR, purché siano documentati il precedente contratto PNRR (con CUP e riferimento all'investimento M4C2/M6C2 di origine) e l'assenza di sovrapposizioni di rendicontazione, secondo i medesimi criteri previsti dalla FAQ 2.10 per il personale proveniente da altri Atenei.	
2.31	In riferimento all'art.7 del DD 307/25 si chiede conferma se rientri nel limite del 25% il personale assunto a tempo indeterminato, precedentemente contrattualizzato con forme di impiego a termine (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviate con investimenti realizzati con il PNRR.	Si conferma che il personale oggi assunto a tempo indeterminato non rientra nel limite del 25% ex art. 7 DD 307/2025, anche se in passato era stato contrattualizzato con forme di impiego a termine (assegni, borse, TD, ecc.) avviate con investimenti PNRR. Tale personale è comunque pienamente rendicontabile come spesa di personale sull'Azione 1.1.2, ma solo nella quota residua del 40%, Le FAQ che affrontano esplicitamente il tema del personale ex PNRR stabilizzato (passato da TD/borse/assegni a tempo indeterminato) e la sua relazione con il 25% sono le seguenti: **FAQ 2.7 – RTDA provenienti da PNRR e rinnovati tra fine PNRR e avvio DD 307 possono essere rendicontati sia su 1.1.2 sia su 1.1.3b?** Chiarisce che nel computo del 25% rientrano solo le forme di impiego a termine avviate con PNRR. Precisa che il vincolo del 25% è funzionale a garantire la continuità di contratti PNRR non ancora stabilizzati. Le risorse «già selezionate e arruolate nell'ambito di investimenti PNRR e poi stabilizzate potranno essere impegnate nel progetto

ID	Quesito	Riscontro
		per la quota residua», cioè fuori dal 25% **FAQ 2.9 – Come dimostrare il requisito del personale strutturato già finanziato PNRR? Quali contratti sono ammessi?** Ribadisce che «rientrano nel computo del 25% esclusivamente le forme di impiego a termine», elencando TD, borse di ricerca, assegni, ecc. Conferma che le «risorse umane già selezionate e arruolate nell'ambito di investimenti PNRR e poi stabilizzate potranno essere impegnate nel progetto per la quota residua» . **FAQ 2.13 – Si chiede di chiarire quali ulteriori categorie di personale o collaboratori possano essere considerate ai fini del raggiungimento della soglia prevista.** Vengono elencate le figure che concorrono al 25% (RTDa, contratti di ricerca, borse, dottorati PNRR, tecnologi e tecnici a TD, altre collaborazioni a termine PNRR). Specifica, inoltre, che «Restano esclusi dal computo del 25% - e computabili solo per la quota residua entro il tetto del 40% - il personale strutturato/di ruolo a tempo indeterminato [...] e il personale già reclutato nell'ambito del PNRR e successivamente stabilizzato». Questo ultimo passaggio risponde direttamente al quesito: il personale oggi a TI, anche se originato da un contratto PNRR a termine, non entra nel 25%, ma solo nella quota residua. **FAQ 2.14 – Lettura complessiva sul personale PNRR stabilizzato (con focus sulle imprese)** Conferma espressamente che «il personale a tempo indeterminato non rientra nel computo della soglia minima del 25%, riservata alle "forme di impiego a termine [...] avviate con gli investimenti realizzati con il PNRR"». Aggiunge che «il rapporto, una volta stabilizzato, è valorizzabile sul progetto per la quota residua (entro il tetto del 40% dei costi totali)». Ribadisce che il 25% si verifica a livello di progetto/partenariato, non di singolo beneficiario, ma ciò non modifica l'esclusione strutturale dei TI dal 25% [1].

ID	Quesito	Riscontro
		FAQ 2.18 – Soglia del 25% riferita al progetto complessivo Consolida il quadro: il 25% è un vincolo di progetto complessivo (partenariato), e dentro questo vincolo entrano solo le forme a termine PNRR; per definizione, il personale stabilizzato entra solo nella parte residua del 40%. In sintesi, il personale oggi assunto a tempo indeterminato non rientra nel limite del 25% ex art. 7 DD 307/2025non rientra nel 25%. Il 25% è riservato alle forme di impiego a termine avviate con PNRR (TD, borse, assegni, co.co.co., ecc.). Il personale oggi a tempo indeterminato (docenti/ricercatori/tecnologi di ruolo, personale tecnico-amministrativo stabilizzato, ex RTDa/assegnisti/borsisti PNRR poi stabilizzati, ecc.) è ammissibile come spesa di personale sull'Azione 1.1.2, ma solo nella quota residua del 40%, non nella sotto-quota del 25%. SI conferma che, secondo il DD 307/2025 e le FAQ ufficiali richiamate, il personale stabilizzato non può essere conteggiato nella soglia minima del 25% riservata alle forme di impiego a termine PNRR, e va riportato solo nella quota residua del tetto del 40%.
2.32	Ai fini della concorrenza di una spesa al raggiungimento del vincolo del 25% delle spese di personale inquadrate come "A1a - Personale PNRR", oltre ai criteri già specificati nel bando e nelle FAQ, si chiede conferma che, ove il contratto iniziale (PNRR) fosse stato attivato applicando un CCNL, siano sufficienti quali elementi a comprova: la presenza dei riferimenti al PNRR M4C2 nel bando iniziale; la lettera di incarico con	Le FAQ ministeriali che affrontano esplicitamente il tema del personale ex PNRR stabilizzato (passato da TD/borse/assegni a tempo indeterminato) e la sua relazione con il 25% sono le seguenti: **FAQ 2.7** – RTDA provenienti da PNRR e rinnovati tra fine PNRR e avvio DD 307 Chiarisce che nel computo del 25% rientrano solo le forme di impiego a termine avviate con PNRR. Precisa che il vincolo del 25% è funzionale a garantire la continuità di contratti PNRR non ancora stabilizzati. Le risorse «già selezionate e arruolate nell'ambito di investimenti PNRR e poi stabilizzate potranno essere impegnate nel progetto per la quota residua», cioè fuori dal 25% FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025).

ID	Quesito	Riscontro
	riferimenti al PNRR e al CUP.	**FAQ 2.9** – Come dimostrare il requisito del personale strutturato già finanziato PNRR? Quali contratti sono ammessi? Ribadisce che «rientrano nel computo del 25% esclusivamente le forme di impiego a termine», elencando TD, borse di ricerca, assegni, ecc. Conferma che le «risorse umane già selezionate e arruolate nell'ambito di investimenti PNRR e poi stabilizzate potranno essere impegnate nel progetto per la quota residua» FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). **FAQ 2.13** – Ulteriori categorie di personale che possono concorrere al 25% Elenca le figure che concorrono al 25% (RTDa, contratti di ricerca, borse, dottorati PNRR, tecnologi e tecnici a TD, altre collaborazioni a termine PNRR). Specifica che «Restano esclusi dal computo del 25% — e computabili solo per la quota residua entro il tetto del 40% — il personale strutturato/di ruolo a tempo indeterminato [...] e il personale già reclutato nell'ambito del PNRR e successivamente stabilizzato» FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). Questo passaggio risponde direttamente al quesito: il personale oggi a TI, anche se originato da un contratto PNRR a termine, non entra nel 25%, ma solo nella quota residua. **FAQ 2.14** – Lettura complessiva sul personale PNRR stabilizzato (con focus sulle imprese) Conferma espressamente che «il personale a tempo indeterminato non rientra nel computo della soglia minima del 25%, riservata alle "forme di impiego a termine [...] avviate con gli investimenti realizzati con il PNRR"». Aggiunge che «il rapporto, una volta stabilizzato, è valorizzabile sul progetto per la quota residua (entro il tetto del 40% dei costi totali)».

ID	Quesito	Riscontro
		Ribadisce che il 25% si verifica a livello di progetto/partenariato, non di singolo beneficiario, ma ciò non modifica l'esclusione strutturale dei TI dal 25% FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). **FAQ 2.18** – Soglia del 25% riferita al progetto complessivo Consolida il quadro: il 25% è un vincolo di progetto complessivo (partenariato), e dentro questo vincolo entrano solo le forme a termine PNRR; per definizione, il personale stabilizzato entra solo nella parte residua del 40% FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). Risposta: No, non rientra nel 25%. Il 25% è riservato alle forme di impiego a termine avviate con PNRR (TD, borse, assegni, co.co.co., ecc.). Il personale oggi a tempo indeterminato (docenti/ricercatori/tecnologi di ruolo, personale tecnico-amministrativo stabilizzato, ex RTDa/assegnisti/borsisti PNRR poi stabilizzati, ecc.) è ammissibile come spesa di personale sull'Azione 1.1.2, ma solo nella quota residua del 40%, non nella sotto-quota del 25%. Questa interpretazione discende dal combinato disposto dell'art. 7 DD 307/2025 e dalle FAQ 2.7, 2.9, 2.13, 2.14 e 2.18, che delimitano con chiarezza il perimetro del 25% ai rapporti a termine PNRR, escludendo il personale già stabilizzato dal suo computo Decreto Direttoriale n. 307 del 18 marzo 2025FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). Conclusioni Si conferma che, secondo il DD 307/2025 e le FAQ ufficiali richiamate, il personale stabilizzato non può essere conteggiato nella soglia minima del 25% riservata alle forme di impiego a termine PNRR, e va riportato solo nella quota residua del tetto del 40% Decreto Direttoriale n. 307 del 18 marzo 2025 FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al

ID	Quesito	Riscontro
		06.06.2025). Analisi dettagliata Per il cluster 2 (vincolo del 25% ex PNRR) le FAQ chiariscono tre piani distinti: Che cosa può concorrere al 25% (A1a – Personale PNRR) Le FAQ 2.1, 2.2, 2.9, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18 confermano che: nel 25% rientrano esclusivamente forme di impiego a termine (TD, borse, assegni, co.co.co., contratti di ricerca, dottorati PNRR ecc.) purché avviate con investimenti PNRR (M4C2, e M6C2 per IRCCS) FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). Il criterio è duplice e cumulativo: natura del rapporto: a termine; origine PNRR del contratto (non basta che la persona "abbia lavorato su un PNRR", serve che il contratto sia stato finanziato PNRR) FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). Come si dimostra l'origine PNRR del contratto Le FAQ del cluster 2 affrontano espressamente la questione documentale: **FAQ 2.2** (continuità contrattuale / proroghe):

ID	Quesito	Riscontro
		per le proroghe di contratti PNRR, il beneficiario deve documentare: «l'atto costitutivo del rapporto originario e la sua imputazione a un investimento PNRR identificato (**codice CUP/CIG o riferimento al bando di selezione PNRR**); l'atto di proroga e il suo raccordo con la posizione originaria; l'assenza di doppio finanziamento») **FAQ 2.9 (**come dimostrare il requisito e quali contratti sono ammessi): ribadisce che concorrono al 25% solo forme di impiego a termine avviate con PNRR; le risorse poi stabilizzate sono ammissibili solo per la quota residua (fuori dal 25%) FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). la prova dell'origine PNRR si ricava dalla documentazione contrattuale e di selezione (bando, contratto, CUP) e non dal mero fatto che la persona oggi lavori sul PN RIC. **FAQ 2.10** (mobilità tra Atenei): per personale reclutato su PNRR in un Ateneo A e poi assunto sull'avviso in un Ateneo B, la qualificazione "avviato con PNRR" richiede: «il contratto precedente (PNRR) documentato con CUP e riferimento all'investimento M4C2/M6C2 di origine»; e l'assenza di sovrapposizioni di rendicontazione FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). **FAQ 2.15** (proroghe assegni PNRR) e 2.16 (RTDa PNRR ancora in servizio): per gli assegni prorogati, è richiesta una catena documentale:

ID	Quesito	Riscontro
		atto costitutivo originario con CUP PNRR; atto di proroga che richiama il nuovo CUP DD 307 e collega la posizione originaria; prova dell'assenza di doppio finanziamento; il fatto che il bando originario non riporti il CUP DD 307 non è ostativo, perché all'epoca il progetto PN RIC non esisteva FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). per RTDa PNRR, la computabilità nel 25% presuppone che: il contratto sia di origine PNRR e ciò sia «documentato e tracciabile (CUP e riferimento al bando/investimento M4C2 di origine)» FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). **FAQ 2.17–2.18** (borse/incarichi di ricerca e lettura complessiva del vincolo): confermano che borse/incarichi concorrono al 25% solo se l'incarico/borse è stato avviato con PNRR, da documentare mediante: bando/atto di selezione PNRR; contratto con riferimento al progetto/investimento PNRR; CUP dove esistente FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). Da tutte le FAQ discende un principio costante: la prova dell'origine PNRR del contratto deve risultare dalla documentazione ufficiale (bando, atto di selezione, contratto, CUP / riferimento esplicito all'investimento M4C2/M6C2). Non è richiesto un modello unico, ma una

ID	Quesito	Riscontro
		"catena documentale" coerente e tracciabile. Il fatto che il contratto PNRR sia stato attivato applicando un CCNL è un elemento del tutto ordinario (quasi tutti i rapporti negli Atenei/EPR lo sono) e, nelle FAQ, ha rilevanza principalmente per: l'inquadramento del personale nelle fasce UCS (alto/medio/basso); la verifica del livello e del numero massimo di ore lavorative da riportare in dichiarazione sostitutiva e nei time-sheet. Non è invece il CCNL in quanto tale a dimostrare l'origine PNRR del rapporto. La qualifica di "A1a – Personale PNRR" dipende non dal tipo di CCNL, ma dal fatto che: il contratto sia a termine; l'attivazione sia stata finanziata con risorse PNRR M4C2/M6C2 e ciò emerga esplicitamente da bando/avviso e contratto, corredati dal relativo CUP/investimento FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025). **Risposta** Il solo fatto che il contratto sia regolato da un CCNL non è sufficiente né necessario a provare l'origine PNRR. Ai fini della concorrenza al 25% in A1a – Personale PNRR, è invece sufficiente e coerente con le FAQ che: ▪ **il bando PNRR riporti riferimenti chiari all'investimento PNRR M4C2/M6C2 (ed eventualmente al CUP);** ▪ **la lettera di incarico/contratto a termine richiami il finanziamento PNRR e, ove disponibile, il CUP;** ▪ **siano conservati gli eventuali atti di proroga/rinnovo, per dimostrare la continuità del rapporto PNRR e l'assenza di doppio finanziamento**.

ID	Quesito	Riscontro
		Tale documentazione soddisfa gli oneri probatori delineati dalle FAQ del cluster 2 per qualificare un rapporto come "avviato con investimenti PNRR" e quindi computabile nel 25% di personale PNRR sull'Azione 1.1.2
2.33	Nell'ambito di un progetto finanziato a valere sul PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3, alcuni ricercatori sono stati reclutati mediante contratti di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (RTDA), finanziati nell'ambito del medesimo investimento e giunti a scadenza in data 28 febbraio 2026. In sede di presentazione della proposta progettuale a valere sull'Avviso D.D. n. 307/2025, l'Ente aveva previsto di soddisfare il requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), punto a), relativo alla quota minima del 25% delle spese di personale afferenti a collaborazioni e contratti di lavoro avviati con investimenti PNRR, valorizzando l'impiego, nel nuovo progetto, di personale già reclutato nell'ambito del precedente investimento PNRR. Successivamente alla presentazione della	Il caso descritto presenta tre elementi chiave: RTDA PNRR (M4C2, Investimento 1.3) giunti a scadenza il 28.02.2026; impossibilità di prorogare/rinnovare come RTDA su DD 307/2025 per assenza del decreto di concessione alla data di scadenza; attivazione, da marzo 2026, di nuovi contratti co.co.co. a seguito di autonome procedure comparative, aperte, in cui risultano vincitori anche alcuni degli ex-RTDA PNRR. Le **FAQ di cluster 2 (in particolare 2.1, 2.2, 2.7, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18)** chiariscono che: il vincolo del 25% riguarda «collaborazioni e contratti di lavoro [...] titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine», **avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR» FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025) Decreto Direttoriale n. 307 del 18 marzo 2025 e Guida Operativa Beneficiari non è richiesta continuità contrattuale ininterrotta: il requisito si fonda sull'origine PNRR del rapporto, non sulla continuità del flusso finanziario PNRR **FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025)** tuttavia, quando si attiva un nuovo bando autonomo finanziato a valere sul DD 307/2025, anche se valorizza l'esperienza PNRR o la continuità delle attività, il relativo contratto è considerato avviato con fondi PN RIC 2021-

ID	Quesito	Riscontro
	proposta progettuale, l'Ente ha ricevuto la comunicazione di ammissione al finanziamento. Tuttavia, alla data di scadenza dei contratti RTDA non era ancora stato adottato il decreto di concessione e, pertanto, non risultavano ancora disponibili le condizioni amministrative necessarie per procedere all'attivazione dei rapporti previsti nell'ambito del nuovo progetto. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca e di evitare interruzioni nello svolgimento delle stesse, l'Ente non ha proceduto al rinnovo o alla proroga dei contratti RTDA in scadenza, ma ha indetto autonome procedure comparative ad evidenza pubblica per il conferimento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nei relativi avvisi di selezione sono stati espressamente richiamati: la proposta progettuale presentata a valere sull'Avviso D.D. n. 307/2025; ▪ il collegamento tra il nuovo progetto e le	2027, non con PNRR, e non concorre al 25% Alla luce delle FAQ 2.2 e 2.17, la distinzione che il MUR traccia è netta: proroghe / rinnovi di contratti a termine originariamente finanziati PNRR (RTDA, assegni, borse) conservano la qualificazione di rapporto «avviato con investimenti PNRR» e possono quindi concorrere al 25%, purché documentata la catena contrattuale (bando, contratto, proroga, CUP) e l'assenza di doppio finanziamento Risposta al punto 1 I contratti di collaborazione coordinata e continuativa: sono ammissibili come spesa di personale sull'Azione 1.1.2 (voce A1 – Personale), se impiegano effettivamente i collaboratori nel progetto, nel rispetto di formulario, piano dei costi e metodologia UCS FAQ DD 307 MUR (FAQ aggiornate al 06.06.2025) Decreto Direttoriale n. 307 del 18 marzo 2025 e Guida Operativa Beneficiari non possono concorrere al raggiungimento del requisito del 25% ex art. 7, comma 1, lett. A), punto a), perché, pur essendo forme a termine, non sono "avviati con investimenti PNRR", ma con i fondi PN RIC/ DD 307/2025. La qualifica "avviato con PNRR" resta riferita ai precedenti contratti RTDA (e ad eventuali loro proroghe), non ai nuovi co.co.co. attivati successivamente mediante bandi autonomi su DD 307/2025. 2. Necessità o meno di integrare la documentazione contrattuale con il CUP Le FAQ su cluster 2 e la Guida Operativa specificano che: per le spese di personale sull'Azione 1.1.2, rendicontate a UCS, la documentazione essenziale è costituita da: ordine di servizio (o strumento equivalente), timesheet, DSAN con livello CCNL e numero di ore, estratto LUL e, per i

ID	Quesito	Riscontro
	attività già avviate nell'ambito del PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3; ▪ la necessità di garantire la continuità delle attività di ricerca. All'esito di autonome procedure comparative ad evidenza pubblica, aperte alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dai bandi e non riservate ai precedenti titolari dei contratti RTDA, sono risultati vincitori anche alcuni dei ricercatori già reclutati mediante contratti RTDA finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3, ai quali sono stati conferiti nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal mese di marzo 2026. Nei contratti individuali di collaborazione sono richiamati il bando di selezione e le attività oggetto dell'incarico, mentre non è riportato un espresso riferimento alla proposta progettuale presentata a valere sull'Avviso D.D. n. 307/2025, al precedente investimento PNRR o al relativo CUP,	TD/PNRR, documentazione di selezione. per tutte le spese del progetto, la documentazione amministrativo-contabile (contratti, fatture, ecc.) deve riportare titolo progetto, CUP, riferimento a PN RIC 2021-2027 e al DD 307/2025 Nel caso concreto, per i co.co.co. PN RIC: il bando di selezione richiama già la proposta DD 307/2025 ed il collegamento con PNRR 1.3; i contratti individuali non riportano il CUP o un richiamo espresso al progetto DD 307/2025. Poiché questi rapporti, come visto, non sono computabili nel 25%, ma solo nella quota residua del 40%, il tema non è la prova dell'origine PNRR (che non esiste), bensì la corretta tracciabilità della spesa sul progetto PN RIC. Risposta al punto 2 Ai fini della corretta imputazione e rendicontazione: se tali riferimenti non compaiono nei contratti individuali, ma sono chiaramente riportati negli atti di procedura comparativa (bando, determina di approvazione graduatoria, provvedimento di conferimento) e se la riconducibilità del co.co.co. al progetto PN RIC risulta documentalmente univoca, la spesa resta imputabile al progetto, ma è consigliabile: integrare i contratti (es. con atto integrativo o determinazione di assegnazione al progetto recante CUP); in ogni caso, conservare e trasmettere in sede di controllo l'intero fascicolo di selezione (bando, graduatoria, provvedimenti) a supporto della tracciabilità.

ID	Quesito	Riscontro
	elementi che risultano invece contenuti nella documentazione della procedura comparativa. Considerato che le FAQ già pubblicate hanno chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. A), punto a), dell'Avviso D.D. n. 307/2025, non è richiesta la continuità contrattuale, si chiede di chiarire se, nella fattispecie sopra descritta: 1. i contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti a seguito di autonome procedure comparative ad evidenza pubblica possano essere considerati ammissibili ai fini della rendicontazione delle spese di personale di ricerca e concorrere al raggiungimento del requisito previsto dall'art. 7, comma 1, lett. A), punto a), dell'Avviso D.D. n. 307/2025, qualora gli incarichi siano stati conferiti ad alcuni dei ricercatori già reclutati mediante contratti finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3; 2. ai fini della corretta imputazione della	

ID	Quesito	Riscontro
	spesa e della relativa rendicontazione, sia necessario integrare la documentazione amministrativa (quali contratti individuali, atti di conferimento, cedolini o altra documentazione equivalente) con un espresso riferimento al progetto finanziato e al relativo CUP, ovvero se siano sufficienti i riferimenti già contenuti negli atti della procedura comparativa; 3. ai fini dei controlli e della rendicontazione, sia opportuno trasmettere, oltre alla documentazione relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche quella concernente i precedenti contratti RTDA finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3, al fine di documentare il percorso di reclutamento dei ricercatori, il collegamento tra i due progetti e la riconducibilità della spesa alla fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lett. A), punto a), dell'Avviso D.D. n. 307/2025.	
2.34	Si richiede un chiarimento in merito all'applicazione del vincolo del 25% del	Si ricorda il perimetro del vincolo (art. 7, c.1, lett. A), a) DD 307 e Guida operativa, FAQ cluster 2):

ID	Quesito	Riscontro
	personale proveniente da progetti PNRR M4C2. 1. In particolare, qualora un partner privato (PMI) avvii una procedura di selezione prevedendo, tra i requisiti, che il candidato provenga da un contratto a tempo determinato presso un'altra amministrazione (ad esempio un'Università o un'altra azienda), interamente finanziato nell'ambito del PNRR M4C2 e ormai concluso, il candidato selezionato concorre alla quota del 25% del personale M4C2? 2. Si chiede inoltre se la risposta cambi nel caso in cui il contratto originariamente finanziato nell'ambito del PNRR M4C2 sia stato successivamente prorogato mediante risorse provenienti da altri programmi PNRR o dal programma Italia Domani. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un assegnista di ricerca contrattualizzato da un'Università nell'ambito di un progetto PNRR M4C2 (Investimenti 1.3, 1.4 o 1.5) per il	▪ concorrono al 25% solo forme di impiego a termine (TD, borse, assegni, co.co.co., ecc.); ▪ tali rapporti devono essere "avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR (M4C2, e per IRCCS anche M6C2)"; ▪ la qualifica "avviato con PNRR" riguarda l'origine del contratto, non l'esperienza del candidato, né la mera continuità scientifica (**FAQ 2.1, 2.2, 2.13, 2.17**). Le FAQ ufficiali 2.2 e 2.17 chiariscono in modo esplicito che: ▪ se il bando è autonomo e finanziato sul DD 307/2025, anche se prevede come requisito o titolo preferenziale l'esperienza su PNRR, il contratto è avviato con fondi PN RIC 2021-2027 e non conta ai fini del 25%; ▪ se invece il contratto è stato originariamente attivato e finanziato nell'ambito di un investimento PNRR (es. bando a cascata M4C2), quel rapporto (e le sue proroghe/rinnovi del medesimo atto negoziale) mantiene la qualifica di "avviato con PNRR" e può concorrere al 25%. Le FAQ 2.2 e 2.17 precisano inoltre che: Se il bando di selezione è autonomo e finanziato dalla presente misura (DD 307/2025), il fatto che esso preveda come requisito preferenziale o titolo valutabile l'esperienza su progetti PNRR non è sufficiente a qualificare il contratto come "avviato con investimenti PNRR". Il contratto è avviato con fondi PN RIC 2021-2027, non con il PNRR. In questo caso la persona non conta ai fini del sub-vincolo del 25%. **Risposta 1** ▪ Il nuovo contratto a termine nella PMI è ammissibile come spesa di personale (Azione 1.1.2 – voce A.1), ma ▪ non concorre alla quota del 25% di personale avviato con PNRR M4C2, anche se il candidato proviene da un precedente TD PNRR in un altro ente. La qualifica "PNRR" resta legata al contratto originario, non alla persona in astratto; il nuovo rapporto, essendo avviato con DD 307/PN RIC, non rientra in A.1a. 2. Caso con proroga del contratto PNRR su altri fondi (es. EDIH DIGITAL) Caso: assegnista PNRR M4C2 (Investimenti 1.3/1.4/1.5), 2024–2026, scaduto a febbraio 2026, poi prorogato 6

ID	Quesito	Riscontro
	periodo 2024–2026, con contratto scaduto a febbraio 2026 e successivamente prorogato per sei mesi mediante fondi residui di un diverso progetto finanziato dal bando European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01). In tale fattispecie, il candidato selezionato dalla PMI concorre comunque alla quota del 25% del personale proveniente dal PNRR M4C2?	mesi con fondi residui di altro programma (es. EDIH – DIGITAL-2021-EDIH-01). Successivamente la PMI lo assume con contratto a termine finanziato DD 307. Vi sono tre "momenti": I) Contratto originario PNRR M4C2 (assegno): rapporto chiaramente "avviato con PNRR". II) Proroga di 6 mesi finanziata con altri fondi (EDIH): la FAQ 2.2 spiega che la proroga del medesimo atto negoziale conserva la qualificazione di contratto "avviato con PNRR", anche se le risorse PNRR sono esaurite, purché documentata la catena contrattuale e l'assenza di doppio finanziamento; tuttavia, in questo caso la proroga è coperta da un altro programma (DIGITAL/EDIH), non M4C2; ai fini del DD 307 la rilevanza principale è per il divieto di doppio finanziamento e per la tracciabilità. III) Nuovo contratto nella PMI su DD 307/PN RIC: come al punto 1, è un nuovo rapporto, finanziato PN RIC, con bando autonomo; anche se il bando valorizza l'esperienza PNRR/EDIH, e anche se il percorso del ricercatore è in continuità scientifica, il contratto non è "avviato con PNRR" in senso giuridico ai fini dell'art. 7 DD 307. **Risposta 2** Tutta la storia pregressa (assegno PNRR, proroga su EDIH) resta rilevante per: ▪ dimostrare il percorso scientifico e la continuità delle attività; ▪ verificare la corretta imputazione e l'assenza di doppio finanziamento; ma il nuovo contratto in PMI, finanziato DD 307/PN RIC, non concorre alla quota del 25%, esattamente come nel punto 1: ▪ il suo "avvio" è su PN RIC, non su PNRR;

ID	Quesito	Riscontro
		il fatto che l'ultima proroga dell'assegno sia stata su altro programma (es. EDIH/Italia Domani) non modifica questo dato: il contratto PNRR originario resta "avviato con PNRR", la successiva assunzione in PMI no.

2.35	1. Il vincolo fa riferimento a tutte le tipologie di finanziamento PNRR M4C2 (M4C6 per IRCCS), ossia a tutti i tipi di Investimento (Inv. 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, IR, ITEC)?
	
	2. Il vincolo fa riferimento anche ai progetti finanziati nell'ambito del PNC?
		L'art. 7, c. 1, lett. A), a) del DD 307/2025 e le FAQ ufficiali chiariscono che:
		▪ il 25% deve riguardare "collaborazioni e contratti di lavoro … avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR";
		▪ le FAQ ribadiscono sistematicamente che il riferimento è:
		  ▪ alla Missione 4, Componente 2 (M4C2) per università, EPR, imprese;
		  ▪ alla Missione 6, Componente 2 (M6C2) per gli IRCCS vigilati dal Ministero della Salute (FAQ 1.1 cluster, 2.1, 2.2, 2.10, 2.13).
		Le FAQ 2.13 e correlate specificano che:
		Concorre al 25% qualunque rapporto che soddisfi due requisiti cumulativi:
		(i) natura a termine e
		(ii) origine in un investimento PNRR (M4C2 e, per gli IRCCS, M6C2).
		Ne discende che:
		▪ rientrano nel perimetro del 25% tutte le posizioni a termine (RTDa, assegni/contratti di ricerca, borse di ricerca, dottorati PNRR, tecnologi TD, tecnici, altre forme a termine) la cui attivazione originaria sia avvenuta su fondi PNRR M4C2, indipendentemente dallo specifico investimento:
		  ▪ Inv. 1.3 Partenariati estesi;
		  ▪ Inv. 1.4 Centri nazionali / "campioni nazionali di R&S";
		  ▪ Inv. 1.5 Ecosistemi dell'innovazione;
		  ▪ e gli altri interventi PNRR riconducibili a M4C2 che abbiano effettivamente finanziato quella posizione

ID	Quesito	Riscontro
		▪ per gli IRCCS sono espressamente inclusi anche i rapporti a termine avviati su M6C2, come precisato nelle FAQ. Rapporti avviati su PNC (Piano Nazionale Complementare) Le FAQ e la prassi interpretativa consolidata fanno una distinzione netta tra: PNRR (M4C2/M6C2), richiamato dall'art. 7 DD 307 e dalla Guida operativa come fonte degli "investimenti realizzati con il PNRR" rilevanti per il 25%; PNC (Piano Nazionale Complementare), che è un programma nazionale distinto, con proprie fonti e basi giuridiche. Nelle FAQ di cluster 2 è chiarito che: un assegno/contratto bandito su PNC: ▪ non rientra nel computo del 25% ex PNRR, perché non è "avviato con investimenti PNRR", ma con un diverso programma (PNC); ▪ può comunque essere rendicontato come spesa di personale entro il tetto generale del 40% (voce A.1), ma fuori dalla sotto-quota A.1.a del 25%. **Risposte** Il vincolo fa riferimento a tutte le tipologie di finanziamento PNRR M4C2 (M4C6 per IRCCS), ossia a tutti i tipi di Investimento (Inv. 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, IR, ITEC)? Sì. Il vincolo del 25% riguarda qualsiasi rapporto a termine (RTDa, assegno/contratto di ricerca, borsa, dottorato

ID	Quesito	Riscontro
		PNRR, tecnologo TD, tecnico, altre collaborazioni a termine) originariamente avviato con risorse PNRR M4C2, indipendentemente dal singolo investimento (1.3, 1.4, 1.5, altre linee M4C2), e, per gli IRCCS, con risorse PNRR M6C2. L'unica condizione è che: 1. il contratto sia/permanga a termine; e 2. l'origine PNRR M4C2/M6C2 sia documentata (CUP, bando/atto di conferimento, catena delle proroghe) e non vi sia doppio finanziamento. Il vincolo fa riferimento anche ai progetti finanziati nell'ambito del PNC? No. I rapporti avviati con finanziamenti del PNC non rientrano nel computo del 25% PNRR, perché l'art. 7 DD 307 e le FAQ parlano in modo espresso di "investimenti realizzati con il PNRR (M4C2, M6C2 per IRCCS)".
2.36	La FAQ 2.34, nella Risposta 1, chiarisce che, qualora una PMI proceda, nell'ambito del DD 307/2025, a una nuova assunzione a termine di una persona che in precedenza aveva un contratto PNRR presso un altro ente, il nuovo contratto è ammissibile come spesa di personale, ma **non concorre al 25%**, in quanto il nuovo rapporto è avviato con fondi PN RIC e la qualificazione "PNRR" resta legata al contratto originario. Alla luce di questo chiarimento, si chiede	Ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso sono ammissibili le spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a condizione che almeno il 25% riguardi spese di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR. La verifica del 25% opera, pertanto, a livello di progetto complessivo, inteso come la somma dei costi di tutti i soggetti del partenariato. Un singolo Spoke (es. una PMI senza ricercatori su contratti PNRR) non è tenuto a rispettare autonomamente la soglia, purché il progetto nel suo insieme la raggiunga. Sul punto si rinvia anche alle FAQ 2.5, 6.07; 6.08; 6.12

ID	Quesito	Riscontro
	conferma che la corretta interpretazione sia la seguente: ▪ una nuova assunzione effettuata da un'impresa nell'ambito del PN RIC **non può in ogni caso concorrere al 25%**, anche qualora la persona sia stata precedentemente assunta/reclutata nell'ambito del PNRR; ▪ (pertanto,) ai fini del raggiungimento del 25%, le imprese possono contribuire solo attraverso eventuali rapporti che mantengano la qualificazione di "contratto avviato con PNRR" secondo i criteri delle FAQ (ad esempio, rapporti originariamente attivati sul PNRR e successivamente prorogati/rinnovati), mentre una nuova assunzione sul PN RIC non può essere considerata personale	

ID	Quesito	Riscontro
	PNRR. È importante chiarire questo aspetto perché la FAQ evidenzia che il vincolo del 25% opera a livello di **progetto complessivo** e non del singolo partner: un'impresa priva di personale a termine avviato con il PNRR non sarebbe quindi tenuta a raggiungere autonomamente la soglia, purché il progetto nel suo insieme la raggiunga.	
2.37	Nel caso in cui un soggetto beneficiario non disponga di personale il cui rapporto di lavoro o collaborazione sia stato originariamente attivato nell'ambito di precedenti investimenti PNRR M4C2, si chiede di chiarire se la quota di budget destinata alla voce "A1A - Personale PNRR" possa essere utilizzata mediante l'impiego o l'acquisizione di personale proveniente da precedenti progetti PNRR M4C2 riconducibili ad altri soggetti beneficiari, università, enti di ricerca o imprese, purché tale personale sia in possesso dei requisiti previsti dalla	Si conferma l'indirizzo espresso e si rinvia, a questo proposito, anche alle FAQ n. 2.34; 6.07; 6.08; 6.12.

ID	Quesito	Riscontro
	normativa e dall'Avviso di riferimento. Si chiede, in particolare, di confermare se il requisito debba ritenersi soddisfatto in presenza di personale proveniente da precedenti iniziative PNRR M4C2, indipendentemente dal soggetto presso il quale tale personale abbia maturato la relativa esperienza, purché riconducibile alle categorie ammissibili previste dalla normativa e dall'Avviso. In alternativa, si chiede di chiarire se sia necessario che il personale provenga da progetti PNRR M4C2 facenti capo al medesimo soggetto beneficiario.	
2.38	Qualora sia confermata la possibilità di valorizzare, ai fini del rispetto del predetto vincolo, personale proveniente da precedenti progetti PNRR M4C2 afferenti ad altri soggetti beneficiari, si chiede altresì di chiarire se tale interpretazione trovi applicazione anche nel caso di soggetti che abbiano partecipato a precedenti programmi	Si conferma l'indirizzo espresso e si rinvia, a questo proposito, anche alle FAQ n. 2.34; 6.07; 6.08; 6.12.

ID	Quesito	Riscontro
	o progetti PNRR M4C2 esclusivamente a titolo gratuito ovvero a costo zero e che, pertanto, non abbiano mai reclutato, contrattualizzato o gestito personale finanziato nell'ambito di tali investimenti.	
2.39	Con la FAQ 2.30 sembrava che la questione fosse stata chiarita: «Si conferma che possano concorrere al sub-vincolo del 25% anche le nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo ente ai sensi del DD 307/2025, qualora riguardino personale già contrattualizzato su fondi PNRR, purché siano documentati il precedente contratto PNRR (con CUP e riferimento all'investimento M4C2/M6C2 di origine), l'assenza di sovrapposizioni di rendicontazione e il divieto di doppio finanziamento». Tuttavia, alla luce della FAQ 2.33, sembrerebbe emergere un'interpretazione diversa: "tuttavia, quando si attiva un nuovo bando autonomo finanziato a valere sul DD	Le due FAQ non sono in contraddizione, purché lette alla luce del criterio unificante fissato dall'art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025 e ribadito dalle FAQ del cluster 2: ai fini del sub-vincolo del 25% rileva l'origine del rapporto contrattuale — che deve essere "avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR" — e non la mera esperienza pregressa del soggetto su progetti PNRR. Il criterio è duplice e cumulativo (natura a termine del rapporto e origine PNRR del contratto) e si fonda sulla fonte di finanziamento del bando/contratto, non sul contenuto dei criteri di selezione. Ne discende la seguente distinzione, che riconcilia le due FAQ. ▪ Concorrono al 25% i rapporti che costituiscono prosecuzione o continuità documentata della medesima posizione di origine PNRR: le proroghe e i rinnovi del contratto PNRR originario (che conservano la qualificazione dell'atto negoziale originario) e i casi di mobilità inter-istituzionale con transizione documentata della medesima posizione (FAQ 2.10). In tali ipotesi, la nuova assunzione a tempo determinato presso il medesimo ente — o presso altro ente in continuità documentata — mantiene la qualificazione "avviato con PNRR", purché siano documentati il contratto PNRR di origine (CUP e riferimento es.: M4C2), l'assenza di sovrapposizione di rendicontazione e il rispetto del divieto di doppio finanziamento. È a questa fattispecie che deve intendersi riferita la FAQ 2.30. ▪ Non concorrono al 25% i contratti attivati mediante un nuovo bando autonomo finanziato a valere sul DD

ID	Quesito	Riscontro
	307/2025, anche se valorizza l'esperienza PNRR o la continuità delle attività, il relativo contratto è considerato avviato con fondi PN RIC 2021-2027, non con PNRR, e non concorre al 25%" In altri termini, mentre la FAQ 2.30 sembra attribuire rilievo all'origine PNRR del precedente rapporto contrattuale, ammettendo che la qualificazione possa essere mantenuta anche in presenza di una nuova assunzione a tempo determinato presso il medesimo Ente, la FAQ 2.33 sembrerebbe introdurre una distinzione legata alla tipologia del nuovo rapporto, escludendo dal computo del 25% i nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché conferiti a soggetti precedentemente reclutati con contratti finanziati dal PNRR. Si chiede pertanto chiarire l'incongruenza tra le due FAQ sulla medesima questione.	307/2025 che non costituiscano prosecuzione della posizione PNRR, ma una nuova posizione — ancorché conferita a soggetto già titolare di un contratto PNRR e ancorché il bando valorizzi l'esperienza PNRR o la continuità tematica delle attività: in tal caso il contratto è avviato con fondi PN RIC 2021-2027 e non con il PNRR. È a questa fattispecie che deve intendersi riferita la FAQ 2.33. Il criterio discretivo è dunque la continuità (o meno) della medesima posizione di origine PNRR e la fonte di finanziamento del rapporto, non l'esperienza pregressa del candidato né il contenuto dei requisiti del bando. Tali contratti di nuova attivazione restano comunque ammissibili come spese di personale, concorrendo al tetto del 40% ma non alla sotto-quota del 25%.
2.40	In precedenza, era stata confermata la possibilità di far concorrere al raggiungimento della quota del 25% le borse	Come già espresso nelle precedenti faq (cfr. in particolare faq 2.30 e 2.39): ▪ Concorrono al 25% i rapporti che costituiscono prosecuzione o continuità documentata della medesima posizione di origine PNRR: le proroghe e i rinnovi del contratto PNRR originario (che conservano la qualificazione

ID	Quesito	Riscontro
	di dottorato avviate con investimenti PNRR, in coerenza con quanto previsto dalle FAQ "02. Vincolo 25% PNRR" e, in particolare: - nella FAQ ID 2.13, pag. 12, che include i "titolari di borse di dottorato avviate con gli investimenti PNRR — inclusi i dottorati di ricerca, innovativi e industriali finanziati dal PNRR (cfr. FAQ n. 100 del 23.05.2025)"; - nella FAQ ID 2.35, pag. 49, che chiarisce che "il vincolo del 25% riguarda qualsiasi rapporto a termine (RTDa, assegno/contratto di ricerca, borsa, dottorato PNRR, tecnologo TD, tecnico, altre collaborazioni a termine) originariamente avviato con risorse PNRR M4C2, indipendentemente dal singolo investimento (1.3, 1.4, 1.5, altre linee M4C2), e, per gli IRCCS, con risorse PNRR M6C2", a condizione che il rapporto permanga a termine, che l'origine PNRR sia documentata e che non vi sia doppio finanziamento.	dell'atto negoziale originario) e i casi di mobilità inter-istituzionale con transizione documentata della medesima posizione (FAQ 2.10). In tali ipotesi, la nuova assunzione a tempo determinato presso il medesimo ente — o presso altro ente in continuità documentata — mantiene la qualificazione "avviato con PNRR", purché siano documentati il contratto PNRR di origine (CUP e riferimento es.: M4C2), l'assenza di sovrapposizione di rendicontazione e il rispetto del divieto di doppio finanziamento. ▪ Non concorrono al 25% i contratti attivati mediante un nuovo bando autonomo finanziato a valere sul DD 307/2025 che non costituiscano prosecuzione della posizione PNRR, ma una nuova posizione — ancorché conferita a soggetto già titolare di un contratto PNRR e ancorché il bando valorizzi l'esperienza PNRR o la continuità tematica delle attività: in tal caso il contratto è avviato con fondi PN RIC 2021-2027 e non con il PNRR. Si ricorda, altresì, il rispetto delle ulteriori condizioni ed in particolare che il rapporto permanga a termine, che l'origine PNRR sia documentata e che non vi sia doppio finanziamento.

ID	Quesito	Riscontro
	Alla luce delle nuove FAQ pubblicate, ed in particolare della "FAQ interpretativa dottorati PNRR – D.D. 307/2025", si chiede cortesemente di chiarire come procedere, considerato che sono già state avviate le procedure per finanziare le mensilità residue delle borse di dottorato ai fini del raggiungimento della quota del 25%.	
2.41	Con riferimento alle disposizioni e alle FAQ relative alle Azioni 1.1.2 e 1.4.3, sottoponiamo alla vostra attenzione i seguenti due quesiti, sui quali sarebbe utile acquisire un chiarimento espresso, anche al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni da parte dei soggetti beneficiari. **1. Azione 1.1.2 – Vincolo del 25% di personale di origine PNRR** Con riferimento al vincolo del 25% PNRR nell'ambito dell'Azione 1.1.2, qualora un soggetto beneficiario HUB disponga, tra il personale di origine PNRR, esclusivamente di	Nell'ambito dell'Azione 1.1.2 - tenuto conto che sono ammissibili spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR - si conferma che possono concorrere anche ulteriori risorse a tempo determinato provenienti da posizioni precedentemente attivate a valere sul PNRR.

ID	Quesito	Riscontro
	una figura di **Programme Manager** e intenda potenziare la propria struttura attraverso il reclutamento di ulteriori risorse a tempo determinato dedicate alle attività di coordinamento e monitoraggio della ricerca, al supporto alla gestione delle attività e dei risultati progettuali, si chiede di chiarire espressamente: ▪ se il **Programme Manager costituisca l'unica figura che può concorrere al calcolo del 25%**; ▪ oppure se possano concorrere al medesimo vincolo anche **ulteriori risorse a tempo determinato di origine PNRR**, ossia risorse provenienti da posizioni a tempo determinato PNRR precedentemente attivate presso altri enti. Resta salvo il fatto che il rispetto del vincolo del 25% viene verificato **a livello di progetto complessivo e non del singolo soggetto**	

ID	Quesito	Riscontro
	beneficiario.	
2.42	Con riferimento all'art. 7 del D.D. 307/2025 e alle FAQ recentemente pubblicate in materia di vincolo del 25% delle spese di personale ex PNRR, si richiede un chiarimento in merito al coordinamento tra le FAQ 2.30 e 2.39. La formulazione della FAQ 2.30 sembrava aver chiarito una delle principali criticità evidenziate dai beneficiari, confermando che potessero concorrere al sub-vincolo del 25% anche le nuove assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi del DD 307/2025, purché riferite a personale già contrattualizzato su fondi PNRR e purché fossero documentati il precedente contratto PNRR, l'assenza di sovrapposizioni di rendicontazione e il rispetto del divieto di doppio finanziamento. Tale formulazione appariva infatti aprire alla possibilità di attivare nuove procedure di reclutamento sul DD 307/2025, mantenendo la qualificazione di personale ex PNRR attraverso specifici	Le FAQ richiamate non sono in contraddizione: il criterio unificante è l'origine PNRR del rapporto contrattuale valorizzato nel 25% — non la mera esperienza pregressa del soggetto su progetti PNRR. Ai singoli punti si chiarisce quanto segue. 1) Sì, la riconducibilità alla medesima posizione di origine PNRR costituisce il criterio per il computo nel 25%: il rapporto imputato al progetto deve essere di origine PNRR, ossia il contratto PNRR stesso, una sua proroga o rinnovo, ovvero la prosecuzione documentata della medesima posizione (anche in mobilità inter-istituzionale, FAQ 2.10). Ciò è coerente con le FAQ 2.2, 2.4 e 2.20: non è richiesta la continuità contrattuale ininterrotta né la persistenza del flusso finanziario PNRR — il rapporto può proseguire su fondi diversi o sul DD 307 — ma è necessario che il rapporto valorizzato sia riconducibile, in continuità documentata, alla posizione attivata in esecuzione di un investimento PNRR, anche quale "sequenza contrattuale con il medesimo soggetto e nel medesimo ambito di ricerca" (FAQ 2.2, punto 1). 2) Le nuove assunzioni a tempo determinato di personale ex PNRR concorrono al 25% se e in quanto costituiscano prosecuzione/continuità documentata della medesima posizione di origine PNRR (proroga, rinnovo o transizione documentata). Non concorrono, invece, quando derivino da un nuovo bando autonomo finanziato sul DD 307/2025 che dia luogo a una nuova posizione: in tal caso il contratto è avviato con fondi PN RIC 2021-2027 (FAQ 2.39 e 2.33). La FAQ 2.30 va letta in questo senso: la "nuova assunzione" ivi ammessa è quella riconducibile, in continuità documentata, alla posizione PNRR di origine, non una nuova posizione autonoma. 3) Nel caso in cui la posizione originariamente finanziata dal PNRR sia stata mantenuta in essere mediante rinnovi/prosecuzioni su fondi diversi (per la scadenza dei finanziamenti PNRR e i tempi di concessione del DD

ID	Quesito	Riscontro
	accorgimenti documentali. Tale interpretazione risultava inoltre coerente con numerose FAQ precedenti nelle quali veniva espressamente affermato che il requisito si fonda sull'origine PNRR del contratto e non sulla continuità contrattuale o sulla continuità del flusso finanziario. In particolare: ▪ le FAQ 2.2 e 2.4 affermano che "non è richiesta continuità contrattuale ininterrotta" e che il requisito si fonda sul criterio dell'origine del contratto; ▪ la FAQ 2.10 riconosce la possibilità di valorizzare personale proveniente da altri Atenei o enti purché il precedente contratto PNRR sia documentato; ▪ la FAQ 2.20 ribadisce che il requisito del 25% si fonda sull'origine del contratto e non sulla continuità del	307/2025), la relativa risorsa può essere valorizzata nel 25% a condizione che sia dimostrabile la continuità della medesima posizione a partire dall'origine PNRR — quale sequenza contrattuale con il medesimo soggetto e nel medesimo ambito di ricerca, documentata con CUP e riferimento all'investimento M4C2/M6C2 — essendo irrilevante la sola diversità delle fonti di finanziamento intervenute (non continuità del flusso finanziario). Non è invece sufficiente la mera esperienza pregressa PNRR della persona ove il rapporto imputato al progetto costituisca una nuova posizione autonoma. La valutazione delle fattispecie di confine è rimessa al MUR/OI sulla base della documentazione della continuità. Si evidenzia, infine, che il vincolo del 25% si verifica a livello di progetto complessivo/partenariato e non in capo al singolo beneficiario, e che il personale non riconducibile all'origine PNRR concorre comunque al tetto del 40% (quota residua). Tenuto conto della criticità di natura sistemica rappresentata (disallineamento temporale tra scadenza dei contratti PNRR e concessione dei progetti DD 307/2025), eventuali ulteriori aperture interpretative sono rimesse alle valutazioni dell'AdG/OI.

ID	Quesito	Riscontro
	flusso finanziario; Alla luce di tali elementi, molti soggetti beneficiari hanno ragionevolmente impostato la pianificazione delle attività e delle future procedure di reclutamento ritenendo che il requisito fosse soddisfatto dalla comprovata origine PNRR della risorsa e non necessariamente dal mantenimento di una continuità della medesima posizione contrattuale. La FAQ 2.39 introduce tuttavia il concetto secondo cui il criterio discretivo sarebbe rappresentato dalla "continuità della medesima posizione di origine PNRR", distinguendo tra posizioni che costituiscono prosecuzione della posizione originaria e posizioni che, pur assegnate a personale ex PNRR, derivano da nuovi bandi autonomi finanziati sul DD 307/2025. Tale precisazione sembra rappresentare un elemento interpretativo ulteriore rispetto a quanto desumibile dalle FAQ precedenti e	

ID	Quesito	Riscontro
	dalla stessa FAQ 2.30, con potenziali impatti significativi sulla capacità dei beneficiari di rispettare il vincolo programmato in fase progettuale. Si evidenzia infatti che le proposte progettuali sono state predisposte circa un anno fa, quando non erano ancora disponibili i successivi chiarimenti interpretativi oggi contenuti nel cluster delle FAQ. Inoltre, il prolungarsi dei tempi intercorsi tra presentazione delle domande, valutazione, ammissione e concessione dei finanziamenti ha determinato in molti casi la naturale scadenza dei contratti PNRR allora esistenti, rendendo oggettivamente difficile per gli enti preservare le stesse posizioni originariamente considerate ai fini del rispetto del vincolo. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire: 1. se la FAQ 2.39 debba essere interpretata nel senso che la	

ID	Quesito	Riscontro
	continuità della medesima posizione di origine PNRR costituisce un requisito necessario ai fini del computo nel 25%; 2. se le nuove assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi del DD 307/2025 di personale già contrattualizzato su fondi PNRR possano ancora essere considerate ammissibili nel 25% secondo le condizioni descritte nella FAQ 2.30 oppure se tale possibilità debba considerarsi limitata esclusivamente alle fattispecie qualificabili come prosecuzione della medesima posizione originaria; 3. se, nei casi in cui la posizione originariamente finanziata dal PNRR sia stata mantenuta in essere tramite rinnovi/prosecuzioni/nuovi bandi di reclutamento su fondi diversi a causa della scadenza dei	

ID	Quesito	Riscontro
	finanziamenti PNRR e dei tempi di approvazione dei progetti DD 307/2025, la relativa risorsa possa comunque essere assegnata al progetto DD307/2025 e valorizzata ai fini del raggiungimento della quota del 25%, purché sia dimostrabile l'origine PNRR della posizione, pur in presenza di fonti di finanziamento successivamente diverse.	
2.43	Con riferimento alla copertura della quota del 25% di personale ex PNRR, si evidenzia la difficoltà oggettiva a rispettare il vincolo programmato in fase progettuale, legata alle tipologie di contratti effettivamente attivabili/rinnovabili nel rispetto delle condizioni del bando. Allo stato attuale, infatti, le principali forme contrattuali temporanee per attività di ricerca nelle Università sono, escludendo il Ricercatore tenure track:	Si prende atto della difficoltà rappresentata, di natura oggettiva e connessa al disallineamento temporale tra la conclusione dei progetti PNRR e i tempi di concessione dei progetti DD 307/2025. Allo stato del quadro normativo e interpretativo si chiarisce quanto segue. 1) Nuovi incarichi ex art. 22-bis e 22-ter L. 240/2010. Tali istituti sono entrati in vigore nel giugno 2025, successivamente alla conclusione dei progetti PNRR, e non possono pertanto essere qualificati come rapporti "avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR" (cfr. FAQ 2.27). Inoltre, un nuovo incarico attivato con procedura autonoma a valere sul DD 307/2025 costituisce un nuovo rapporto di origine PN RIC 2021-2027 e non concorre al 25%, anche se conferito a persona già titolare di un contratto PNRR e ancorché configurato come continuità tecnico-scientifica delle attività (cfr. FAQ 2.39 e 2.33). Tali incarichi restano comunque ammissibili come spese di personale, concorrendo al tetto del 40% ma non alla sotto-quota del 25%. 2) Rilevanza della borsa di dottorato PNRR. Occorre distinguere. La borsa di dottorato che abbia gravato — anche

ID	Quesito	Riscontro
	- i contratti di ricerca (art.22 l. 240/2010), - gli incarichi di ricerca post-doc (art. 22-bis l. 240/2010), - gli incarichi di ricerca post-laurea (art. 22-ter l. 240/2010), e - le borse di ricerca post-laurea (ex art. 18, comma 5, lett. f) della L. 240/2010). A queste forme si aggiungono i rinnovi degli assegni di ricerca eventualmente ancora in essere e le proroghe RTDA. La FAQ 2.17 afferma che "Le borse e gli incarichi di ricerca rientrano tra le "altre forme di impiego a termine" di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025 e costituiscono pertanto spese di personale ammissibili. La loro computabilità nella voce A.1a, ai fini del 25%, è confermata a condizione che il rapporto sia di origine PNRR, ossia che la borsa o l'incarico sia stato avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR". Essendo gli incarichi di ricerca entrati in vigore a giugno 2025, a chiusura dei progetti PNRR, essi non	solo parzialmente — sui fondi del PNRR (in quanto ivi finanziata o rendicontata, in tutto o in parte) non è rendicontabile sull'Avviso 307/2025, in coerenza con il divieto di doppio finanziamento, e non concorre pertanto al computo del 25% (cfr. parere dedicato sulle borse di dottorato); ciò vale anche per l'eventuale prosecuzione della medesima borsa non più coperta dal PNRR. È invece rendicontabile la sola borsa di dottorato mai finanziata né rendicontata sul PNRR, ancorché "avviata" nel contesto degli investimenti PNRR. In ogni caso, il requisito del 25% resta assicurato dalle altre forme di impiego a termine di origine PNRR (assegni, contratti di ricerca, RTDA) e relative proroghe, non dalle borse di dottorato. Ne consegue che la sola pregressa titolarità di una borsa di dottorato PNRR non è idonea a far concorrere al 25% un nuovo e diverso incarico (ex art. 22-bis/22-ter) attivato sul DD 307/2025: tale incarico configura una nuova posizione di origine PN RIC 2021-2027, e non la proroga/prosecuzione del medesimo rapporto, e non trasferisce ad esso alcuna qualificazione PNRR. 3) Profilo sistemico e verifica del vincolo. Si rammenta che il vincolo del 25% si verifica a livello di progetto complessivo/partenariato (non in capo al singolo beneficiario): la soglia può essere raggiunta attraverso le forme a termine di origine PNRR disponibili presso l'insieme dei soggetti del partenariato (contratti/assegni ancora in essere e relative proroghe, RTDA PNRR prorogati, ecc.), mentre il personale privo di tale origine concorre al tetto del 40%. Non sono ammesse deroghe alla soglia, trattandosi di previsione della lex specialis (cfr. FAQ 2.8). Ove il partenariato, nel suo complesso, non sia obiettivamente in grado di raggiungere il 25%, la fattispecie andrà tempestivamente rappresentata al MUR, per il tramite del Soggetto Hub Capofila, per le opportune valutazioni.

ID	Quesito	Riscontro
	possono naturalmente concorrere al 25%, come chiarito esplicitamente dalla FAQ 2.27. I contratti di ricerca e le borse di ricerca potrebbero in teoria concorrere al 25%, ma nella sostanza ciò non è praticabile poiché da un lato le borse di ricerca non sono rinnovabili secondo i Regolamenti di Ateneo, e dall'altro i contratti di ricerca sono entrati in vigore nella seconda metà del 2025 (ad esempio il Regolamento di Ateneo dell'Università Federico II che disciplina i contratti di ricerca è stato pubblicato ad aprile 2025), per cui allo stato attuale non sono maturate le condizioni per attivare proroghe o rinnovi. Inoltre, la proroga di un contratto di ricerca può essere attivata di norma solo a valere sui fondi dello stesso progetto su cui il contratto è stato avviato. Infine, gli assegni di ricerca attivati su fondi PNRR sono stati quasi tutti conclusi con la chiusura dei relativi progetti. Ciò significa che l'unica possibilità concreta di	

ID	Quesito	Riscontro
	"coprire" il 25% è quella di finanziare eventuali proroghe di contratti RTDA PNRR, che però nel frattempo in molti casi hanno trovato già altra copertura a causa del prolungarsi dei tempi intercorsi tra presentazione delle domande, valutazione, ammissione e concessione dei finanziamenti. Considerati i vincoli esistenti, si chiede se sia possibile riconsiderare la possibilità di computare nel 25% nuovi incarichi di ricerca ai sensi della legge 240/2010 art. 22 bis e ter , rispettando la condizione che il soggetto selezionato sia stato in precedenza titolare di un contratto PNRR e il nuovo incarico sia configurato come prosecuzione/continuità tecnico-scientifica delle attività di ricerca avviate in ambito PNRR. Se ciò fosse ritenuto accettabile, si chiede anche se la titolarità di una borsa di dottorato PNRR possa essere considerata come un requisito idoneo rispetto alla titolarità di	

ID	Quesito	Riscontro
	contratti PNRR.	
2.44	Si chiede se sia possibile rendicontare il personale strutturato reclutato a valere sul D.M. 856/2020. Stante che tale personale ha contribuito al target M4C2-7 riferito alla Misura 1.1 della Missione 4, Componente 2, tale personale concorre al sub-vincolo del 25%?	Si rimanda al contenuto della FAQ n. 2.13: "Concorre al 25% qualunque rapporto che soddisfi due requisiti cumulativi: (i) natura a termine e (ii) origine in un investimento PNRR [...] Restano esclusi dal computo del 25% — e computabili solo per la quota residua entro il tetto del 40% — il personale strutturato/di ruolo a tempo indeterminato (docenti, ricercatori e tecnologi di ruolo, personale tecnico-amministrativo di ruolo), i Ricercatori in Tenure Track (RTT) e il personale già reclutato nell'ambito del PNRR e successivamente stabilizzato".
2.45	Si chiede se i ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDa), assunti nell'ambito del PNRR, il cui finanziamento è terminato il 30/04/2026 e che risultano tuttora in servizio, con proroga a valere su fondi liberi di Ateneo (es. FUA), concorrano al calcolo del sub-vincolo del 25% o solo al tetto del 40% delle spese di personale.	Come già indicato nelle faq pubblicate, e segnatamente nella faq 2.2: ▪ Il limite del 25% deve riguardare spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro, **avviati** con gli investimenti realizzati con il PNRR Il vincolo del 25% **non presuppone** che il contratto sia ancora alimentato da risorse PNRR al momento dell'imputazione alla presente misura
2.46	Con riferimento all'Azione 1.1.2 del D.D. 307/2025 e, in particolare, alla FAQ 2.39, si chiede un chiarimento operativo in merito alla nozione di "prosecuzione o continuità documentata della medesima posizione di	La fattispecie descritta e i chiarimenti richiesti sono stati già oggetto di trattazione nelle faq pubblicate ed in particolare, oltre alla faq citata nel quesito, anche nelle faq 2.2, 2.4, 2.20 e 2.42 alle quali si rinvia. In particolare, da esse si rileva che: ▪ il nuovo rapporto a tempo determinato può concorrere al sub-vincolo del 25% qualora sia possibile dimostrare documentalmente che esso costituisce la prosecuzione della medesima posizione originariamente attivata

ID	Quesito	Riscontro
	origine PNRR" nel caso di una nuova assunzione a tempo determinato effettuata dal medesimo Ente. La FAQ 2.39 chiarisce infatti che possono concorrere al sub-vincolo del 25% i rapporti che costituiscono prosecuzione o continuità documentata della medesima posizione di origine PNRR e precisa che, in tali ipotesi, "la nuova assunzione a tempo determinato presso il medesimo ente — o presso altro ente in continuità documentata — mantiene la qualificazione 'avviato con PNRR'", purché siano documentati il contratto PNRR di origine, il relativo CUP e investimento, l'assenza di sovrapposizione della rendicontazione e il rispetto del divieto di doppio finanziamento. Si rappresenta, a titolo esemplificativo, la seguente fattispecie: un Ente pubblico beneficiario ha attivato nell'ambito di un investimento PNRR una posizione a tempo determinato, il cui	con investimenti PNRR, e non l'attivazione di una nuova posizione autonoma finanziata dal D.D. 307/2025. ▪ Il requisito dell'art. 7, A), a) — "spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (…) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR" — si fonda sul criterio dell'origine del contratto, non sulla continuità del flusso finanziario. Il termine "avviati" indica il momento di attivazione e la fonte di finanziamento che ha reso possibile quella posizione, non il permanere di tale fonte nel corso della vita del contratto. Il criterio è quello fissato dall'art. 7, comma 1, lett. A), a) dell'Avviso e ribadito dalle FAQ del cluster 2: concorre al 25% il rapporto a termine «avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR», ossia il contratto PNRR originario, la sua proroga o rinnovo (prosecuzione del medesimo atto negoziale, FAQ 2.2, punto 2), ovvero la prosecuzione documentata della medesima posizione di origine PNRR, intesa come «sequenza contrattuale con il medesimo soggetto e nel medesimo ambito di ricerca» (FAQ 2.2, punto 1; 2.10; 2.26; 2.39; 2.42). Non è richiesta la continuità contrattuale ininterrotta né la permanenza della fonte PNRR; non rilevano, invece, la pregressa esperienza PNRR della persona, la continuità tematica delle attività o il contenuto dei criteri di selezione (FAQ 2.20, 2.27, 2.33). 1) La nuova procedura selettiva, in sé, non è il criterio discretivo. Quando l'ordinamento dell'Ente non consente la proroga o il rinnovo del contratto PNRR scaduto, l'espletamento di una nuova procedura — anche pubblica e aperta — non esclude di per sé la continuità della medesima posizione, ma non è neppure sufficiente a dimostrarla. La qualificazione dipende dall'oggetto del rapporto che ne scaturisce: se esso prosegue la posizione PNRR originaria, mantiene la qualificazione "avviato con PNRR" (FAQ 2.26, 2.39); se istituisce una posizione nuova, è avviato con fondi PN RIC 2021-2027 e concorre al solo tetto del 40% (FAQ 2.2, punto 3; 2.20; 2.33). 2) Requisiti cumulativi della prosecuzione della medesima posizione. Il nuovo rapporto a tempo determinato concorre al 25% soltanto se ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni, documentate dall'Ente: ▪ identità della risorsa: il rapporto è conferito alla stessa persona già titolare della posizione PNRR originaria.

ID	Quesito	Riscontro
	contratto è giunto a naturale scadenza, ad esempio, nel mese di febbraio 2026. Successivamente, nell'ambito del progetto finanziato dal D.D. 307/2025, l'Ente rileva la necessità di assicurare la prosecuzione della medesima posizione e delle relative funzioni. Non essendo possibile procedere alla proroga o al rinnovo del precedente contratto, l'Ente è tenuto, in base al proprio ordinamento, ad attivare una nuova procedura selettiva pubblica, ad esempio nel mese di giugno 2026, finalizzata alla stipula di un nuovo contratto a tempo determinato. La procedura è aperta e non riservata al precedente titolare della posizione PNRR. Alla luce di quanto chiarito dalla FAQ 2.39, si chiede pertanto di confermare che il nuovo rapporto a tempo determinato possa concorrere al sub-vincolo del 25% qualora sia possibile dimostrare documentalmente che esso costituisce la prosecuzione della medesima posizione originariamente	Una procedura aperta è compatibile con tale requisito solo se all'esito ne risulta vincitore il precedente titolare; se la procedura è vinta da persona diversa, il rapporto costituisce in ogni caso una nuova posizione, indipendentemente dalla coincidenza di profilo e funzioni (FAQ 2.2, punto 1: «medesimo soggetto»); ▪ identità della posizione: medesima funzione e medesimo ambito di ricerca della posizione PNRR originaria, con natura a termine del nuovo rapporto; ▪ necessità giuridica della nuova procedura: impossibilità di proroga o rinnovo del contratto originario in base alla normativa vigente o ai regolamenti dell'Ente, attestata nell'atto che dispone l'avvio della procedura. La mera scadenza del contratto non integra tale requisito; ▪ configurazione espressa della prosecuzione: il bando e il contratto devono qualificare la posizione come prosecuzione della posizione PNRR originaria, con indicazione del CUP e dell'investimento di origine (M4C2 o, per gli IRCCS, M6C2) e del rapporto originario, e con raccordo al progetto DD 307/2025 e al relativo CUP; ▪ assenza di sovrapposizioni temporali e di rendicontazione tra le due fonti e rispetto del divieto di doppio finanziamento (art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509), con imputazione delle ore su timesheet. In difetto anche di una sola di tali condizioni il rapporto è una nuova posizione autonoma finanziata sul DD 307/2025 e va imputato alla voce A1 (personale non PNRR), entro il tetto del 40%. 3) Documentazione. Gli elementi indicati nel quesito sono idonei e necessari, con le seguenti precisazioni: l'atto con cui l'Ente motiva la prosecuzione deve dare atto dell'impossibilità giuridica di proroga/rinnovo (non della sola scadenza); la riconducibilità del profilo e delle funzioni alla posizione originaria deve risultare dal bando e dal contratto, non da atti interni successivi; il raccordo tra posizione originaria e nuovo rapporto deve essere tracciato nel contratto e nella documentazione di rendicontazione (CUP, timesheet). Nessuna clausola del bando o del

ID	Quesito	Riscontro
	attivata con investimenti PNRR, e non l'attivazione di una nuova posizione autonoma finanziata dal D.D. 307/2025. In particolare, si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione della predetta continuità, possano assumere rilievo: ▪ l'atto di attivazione della posizione originaria PNRR, con indicazione dell'investimento e del relativo CUP; ▪ il precedente contratto a tempo determinato finanziato nell'ambito del PNRR; ▪ l'atto con il quale l'Ente motiva la necessità di assicurare la prosecuzione della medesima posizione di origine PNRR nell'ambito delle attività finanziate dal D.D. 307/2025; ▪ la riconducibilità del profilo e delle funzioni oggetto della nuova procedura alla posizione PNRR	contratto può conferire la qualificazione PNRR a un rapporto che ne sia privo per origine (FAQ 2.27). 4) Intervallo temporale. Un intervallo tra la scadenza del contratto PNRR e l'avvio del nuovo rapporto — ad esempio da febbraio a giugno 2026, per il disallineamento tra la conclusione del PNRR e la concessione del DD 307/2025 — è compatibile con la nozione di continuità documentata della medesima posizione, non essendo richiesta la continuità contrattuale ininterrotta (FAQ 2.2, 2.4, 2.20, 2.42, punto 3). Non è fissato un limite massimo: rileva l'identità della posizione e il raccordo documentato. Resta inteso che l'intervallo non può essere colmato con la rendicontazione di periodi non coperti da alcun rapporto e che, ove nell'intervallo la posizione sia stata mantenuta su fondi diversi, le relative ore non possono essere esposte anche sul DD 307/2025.

ID	Quesito	Riscontro
	originaria; ▪ la nuova procedura selettiva pubblica e il conseguente contratto a tempo determinato; ▪ la tracciabilità del raccordo tra la posizione PNRR originaria e il nuovo rapporto; ▪ l'assenza di sovrapposizione temporale delle spese rendicontate e il rispetto del divieto di doppio finanziamento. Si chiede altresì di precisare se l'eventuale intervallo temporale intercorrente tra la scadenza del precedente contratto PNRR e l'attivazione del nuovo rapporto sia compatibile con la nozione di "continuità documentata della medesima posizione", laddove il raccordo tra le due posizioni risulti adeguatamente motivato e documentato negli atti dell'Ente. Il chiarimento consentirebbe di distinguere tale fattispecie da quella del nuovo bando	

ID	Quesito	Riscontro
	autonomo finanziato a valere sul D.D. 307/2025 che dia origine a una nuova posizione, che la FAQ 2.39 esclude dal computo del 25% anche qualora il soggetto selezionato abbia precedentemente avuto un rapporto PNRR o sussista una mera continuità tematica delle attività.	
2.47	Con riferimento alla FAQ 2.42, si chiede di chiarire cosa debba intendersi per "nuova assunzione a tempo determinato" che costituisca prosecuzione/continuità documentata della medesima posizione di origine PNRR e, in particolare, cosa debba intendersi per "transizione documentata". Nel quesito formulato nella medesima FAQ 2.42, al punto 3, era stata espressamente prospettata anche l'ipotesi in cui la posizione originariamente finanziata dal PNRR fosse stata mantenuta attraverso "rinnovi/prosecuzioni/nuovi bandi di reclutamento su fondi diversi". Nel relativo riscontro, invece, con riferimento a tale	I chiarimenti richiesti trovano riscontro nelle FAQ 2.2, 2.4, 2.20, 2.26, 2.39 e 2.46. La nuova procedura selettiva, ove necessaria in base alla disciplina applicabile all'Ente, non qualifica di per sé il rapporto come nuova posizione autonoma, né è di per sé sufficiente a configurare una transizione documentata: come chiarito dalla FAQ 2.26, non concorre al 25% il contratto attivato quale nuova posizione autonoma all'esito di una procedura selettiva finanziata dal DD 307/2025 «e non riconducibile, in continuità documentata, alla posizione PNRR di origine». La prosecuzione della medesima posizione richiede il concorso dei requisiti indicati nella FAQ 2.46, punto 2 (identità della risorsa e della funzione, impossibilità giuridica di proroga o rinnovo, configurazione espressa della prosecuzione nel bando e nel contratto con CUP e investimento di origine, natura a termine, assenza di doppio finanziamento); in loro difetto il rapporto è una nuova posizione, imputabile alla voce A1 entro il 40%. 1) Nozioni. Per «transizione documentata» della medesima posizione di origine PNRR si intende il passaggio, tracciato negli atti, della stessa posizione — stessa persona, stessa funzione e ambito, natura a termine — dalla fonte PNRR al progetto DD 307/2025, direttamente o attraverso un periodo intermedio coperto da fondi diversi, senza che venga meno l'identità della posizione (FAQ 2.2, punto 1; 2.10; 2.26; 2.42). Per «nuova assunzione a tempo determinato» in prosecuzione della medesima posizione si intende il nuovo contratto stipulato — presso il

ID	Quesito	Riscontro
	fattispecie vengono richiamati i "rinnovi/prosecuzioni su fondi diversi", precisando altresì che le nuove assunzioni possono concorrere al 25% quando costituiscano una "transizione documentata" della medesima posizione PNRR. Si chiede pertanto di chiarire se l'espletamento di una nuova procedura selettiva, laddove necessaria ai sensi della disciplina applicabile all'Ente per procedere alla nuova assunzione, determini di per sé la qualificazione del rapporto come "nuova posizione autonoma", con conseguente esclusione dal computo del 25%, oppure se possa comunque configurarsi una "transizione documentata" della medesima posizione di origine PNRR. In quest'ultimo caso, si chiede di precisare quali elementi consentano di distinguere la prosecuzione/transizione documentata della medesima posizione PNRR dalla costituzione di una nuova posizione autonoma.	medesimo Ente o, nei casi di mobilità, presso altro Ente — quando la proroga o il rinnovo del contratto PNRR non siano giuridicamente possibili e il nuovo contratto prosegua la posizione originaria, anche con forma contrattuale diversa (FAQ 2.29, 2.39). 2) Nel punto 3 della FAQ 2.42 il riferimento ai "nuovi bandi di reclutamento su fondi diversi", presente nel quesito, non è stato ripreso nel riscontro per una ragione precisa: il nuovo bando non è, in quanto tale, uno strumento di prosecuzione della posizione. Esso rileva soltanto quando costituisce l'unico mezzo giuridicamente disponibile per proseguire la medesima posizione (e ne ricorrano tutti i requisiti), mentre esula dal 25% quando dà luogo a una nuova posizione. 3) La nuova procedura selettiva, laddove necessaria in base alla disciplina applicabile all'Ente, non determina di per sé la qualificazione del rapporto come nuova posizione autonoma; ma non è neppure di per sé idonea a configurare una transizione documentata. È dirimente l'identità della posizione, da provare attraverso i requisiti cumulativi indicati nella FAQ 2.46, punto 2: identità della risorsa; identità della funzione e dell'ambito; impossibilità giuridica di proroga o rinnovo (non la mera scadenza); configurazione espressa, nel bando e nel contratto, della prosecuzione della posizione PNRR con CUP e investimento di origine; natura a termine; assenza di sovrapposizioni e di doppio finanziamento. 4) Elementi che distinguono la nuova posizione autonoma. Costituisce nuova posizione autonoma — esclusa dal 25% e imputabile alla voce A1 entro il 40% — il rapporto che presenti anche uno solo dei seguenti caratteri: conferimento a persona diversa dal precedente titolare della posizione PNRR; profilo, funzione o ambito diversi da quelli della posizione originaria; attivazione mediante bando autonomo non motivato dall'impossibilità di proroga/rinnovo e non configurato come prosecuzione; valorizzazione dell'esperienza PNRR o della continuità tematica quale mero requisito o titolo preferenziale (FAQ 2.2, punto 3; 2.20; 2.27; 2.33); rapporto successivo a una

ID	Quesito	Riscontro
		borsa di dottorato o ad altra posizione esauritasi per sua natura, che non può proseguire in una posizione di natura diversa (FAQ 2.43, 2.50). 5) Coordinamento con la FAQ 2.26. La FAQ 2.26 esclude dal 25% il contratto «attivato quale nuova posizione autonoma all'esito di una procedura selettiva finanziata dal DD 307/2025 e non riconducibile, in continuità documentata, alla posizione PNRR di origine»: l'inciso finale è parte integrante del criterio. La stessa FAQ ammette, per converso, la continuità documentata della medesima posizione anche quando il nuovo contratto sia stipulato all'esito di una selezione (mobilità inter-istituzionale, FAQ 2.10). Le FAQ 2.26, 2.39, 2.42, 2.46 e 2.49 esprimono dunque un criterio unico: non la presenza o l'assenza di una selezione, ma l'identità della posizione, documentata secondo i requisiti sopra indicati.
2.48	È possibile utilizzare la quota di personale PNRR (azione 1.1.2, voce A1a) di un soggetto (un Hub) per coinvolgere, mediante una modalità di collaborazione ammissibile, personale ex-PNRR con contratto ancora attivo presso una sua unità operativa (dipendente dal soggetto beneficiario e non un soggetto autonomo del partenariato), senza attivare un nuovo contratto e senza modificare la ripartizione percentuale delle categorie di costo?	La possibilità di utilizzo prospettata richiede il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento ed in particolare: ▪ deve riguardare personale afferente alle collaborazioni e ai contratti di lavoro avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR; ▪ deve trattarsi esclusivamente di forme di impiego a termine ovvero collaborazioni e contratti di lavoro quali ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine; ▪ non deve esserci doppio finanziamento, ossia la spesa non può ricevere il rimborso o il sostegno da altri programmi o fondi UE.
2.49	La FAQ 2.10 ammette al 25% il ricercatore	Come indicato nelle faq pubblicate, ed in particolare oltre a quelle indicate nel quesito anche le faq 2.2, 2.4 2.10 e

ID	Quesito	Riscontro
	PNRR dell'Ateneo A assunto «tramite selezione meritocratica» presso l'Ateneo B. Le FAQ 2.26, 2.39 e 2.42 richiedono però una «transizione documentata della medesima posizione» e le FAQ 2.34 e 2.43 escludono la «nuova posizione autonoma» attivata con bando sul DD 307/2025. Poiché un assegno di ricerca o un RTDa non può essere prorogato o rinnovato presso un altro ateneo, la mobilità passa necessariamente da una nuova selezione e, di norma, da una diversa forma contrattuale (es. contratto di ricerca ex art. 22 L. 240/2010). Si chiede pertanto: 1. quali elementi rendano il contratto stipulato presso l'Ateneo X una «transizione documentata» della posizione PNRR dell'Ateneo Y e non una nuova posizione autonoma (es. richiamo nel bando e nel contratto a ente, CUP e investimento M4C2 di origine; stesso ambito di ricerca; previsione in	2.20: ▪ il personale a termine, la cui posizione PNRR sia stata attivata presso un altro Ateneo/ente, purché documentata rientra nella quota del 25%; infatti è necessario che il contratto sia stato avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR. Il contratto precedente (PNRR) va documentato con CUP e riferimento all'investimento M4C2 di origine. ▪ è ammesso cambiare la forma contrattuale di personale originariamente reclutato su PNRR mantenendo la qualificazione come personale ex PNRR ai fini del 25%, purché: il rapporto resti una forma di impiego a termine; sia tracciato il legame con il contratto PNRR originario; sia rispettato il divieto di doppio finanziamento. Gli elementi della "transizione documentata" coincidono con i requisiti del punto 2 della FAQ 2.46, con il richiamo, nel bando e nel contratto dell'ateneo di destinazione, all'ente, al CUP e all'investimento di origine; la diversa forma contrattuale non è ostativa (FAQ 2.29); l'intervallo non è ostativo e non ha un limite massimo prefissato.

ID	Quesito	Riscontro
	voce A1a); 2. se la diversa forma contrattuale sia ostativa, alla luce della FAQ 2.29; 3. se un intervallo tra la fine del contratto PNRR e il nuovo contratto sia ostativo o se esista un limite massimo, dato che le FAQ 2.2 e 2.42 escludono la necessità di continuità ininterrotta; 4. in caso di risposta negativa al punto 1, quale caso di mobilità tra atenei rientri ancora nella FAQ 2.10.	
2.50	In qualità di Soggetto Hub Capofila del progetto, responsabile del rispetto aggregato del 25% (art. 7, c. 1, lett. A), a) dell'Avviso, sottoponiamo un quesito di un beneficiario sul coordinamento tra la FAQ 2.29 e la FAQ interpretativa sulle borse di dottorato PNRR, anche alla luce degli aggiornamenti pubblicati il 14.09.2026. Alcuni dottorandi con borse finanziate su PNRR M4C2 concluderanno le attività il	Il quadro interpretativo è unitario e trova il proprio criterio nell'art. 7, comma 1, lett. A), a) dell'Avviso: concorre al sub-vincolo del 25% il rapporto a termine «avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR», ossia il contratto PNRR stesso, la sua proroga o rinnovo, ovvero la prosecuzione documentata della medesima posizione di origine PNRR (FAQ 2.2, 2.10, 2.39, 2.40, 2.42). Non rileva la pregressa esperienza PNRR della persona, né la continuità tematica delle attività, né il contenuto dei criteri di selezione (FAQ 2.27, 2.33, 2.39, 2.43). A tale criterio si affianca il parere sulle borse di dottorato, che introduce — per questa specifica tipologia — il filtro del divieto di doppio finanziamento. Ai singoli punti si chiarisce quanto segue. 1) Le borse di dottorato gravate sul PNRR non possono costituire il rapporto di origine; coordinamento con le FAQ 2.13 e 2.40 Si conferma. La borsa di dottorato che abbia gravato — anche solo in parte — sui fondi PNRR non è rendicontabile

ID	Quesito	Riscontro
	31.10.2026. Il beneficiario intende conferire loro, previa selezione, un incarico di ricerca ex art. 22-ter L. 240/2010 finanziato sul DD 307/2025 e imputato alla voce A1a – Personale PNRR, qualificandolo come cambio di forma contrattuale ai sensi della FAQ 2.29. Tale lettura però appare in contrasto con: - la FAQ interpretativa sulle borse di dottorato, secondo cui le borse che hanno gravato anche in parte sul PNRR non sono rendicontabili sul DD 307, neppure per la prosecuzione, e non concorrono al 25%; - la FAQ 2.27, che esclude dal 25% un nuovo incarico di ricerca attivato con nuova selezione, anche in prosecuzione di borse o assegni PNRR; - la FAQ 2.39, che richiede la continuità documentata della medesima posizione PNRR; - la FAQ 1.11, secondo cui l'incarico ex art.	sul DD 307/2025, neppure per la prosecuzione, e non concorre al 25% (parere sulle borse di dottorato; divieto di doppio finanziamento, art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509). A maggior ragione essa non può fungere da "rapporto di origine" idoneo a trasmettere la qualificazione "avviato con PNRR" a un successivo e diverso rapporto: un rapporto che non è esso stesso valorizzabile nel 25% non può trasferire ad altri una qualificazione che non possiede ai fini dell'Avviso. Si aggiunge un profilo strutturale, indipendente dalla fonte di finanziamento: la borsa di dottorato è un rapporto formativo che si esaurisce fisiologicamente con la conclusione del ciclo e il conseguimento del titolo. Il successivo incarico o contratto di ricerca conferito all'ex dottorando non è mai "prosecuzione della medesima posizione", bensì una posizione nuova e di diversa natura (attività di ricerca post-dottorale in luogo della formazione dottorale), attivata con autonoma procedura selettiva. Pertanto, anche nel caso di borsa di dottorato mai gravata sul PNRR, il successivo incarico resta estraneo al 25%. Coordinamento con la FAQ 2.13. La FAQ 2.13 elenca le tipologie di rapporto a termine idonee, includendo i «titolari di borse di dottorato avviate con gli investimenti PNRR». Tale inclusione va letta nel senso che la borsa di dottorato concorre al 25% quale rapporto in sé (ove imputata al progetto) e soltanto se mai finanziata né rendicontata — neppure in parte — sul PNRR, con origine PNRR documentata (bando/decreto di attivazione riferito al progetto o investimento PNRR, CUP); le borse che abbiano gravato sul PNRR restano escluse, in applicazione del parere. La FAQ 2.13 non afferma — e non può essere letta nel senso — che la pregressa titolarità di una borsa di dottorato PNRR qualifichi un successivo rapporto di diversa natura. La FAQ 2.40, dal suo canto, ribadisce il criterio della continuità della medesima posizione senza riaprire la questione delle borse di dottorato PNRR-finanziate, che resta regolata dal parere: non vi è dunque incongruenza, ma specialità del parere rispetto all'elenco generale della FAQ 2.13. 2) L'incarico ex art. 22-ter descritto non concorre al 25%; portata del "cambio di forma contrattuale" della FAQ 2.29

ID	Quesito	Riscontro
	22-ter non concorre al 25%; - la FAQ 2.40, che, pur interrogata sul coordinamento tra la FAQ 2.13 e la FAQ interpretativa sui dottorati, ribadisce il criterio della continuità della medesima posizione senza pronunciarsi espressamente sulle borse di dottorato PNRR, e che richiama al contempo la possibilità di una "nuova assunzione a tempo determinato presso il medesimo ente" in continuità documentata. Per contro, la FAQ 2.13 include nel 25% le borse di dottorato PNRR e la domanda della FAQ 2.29 cita proprio l'esempio del dottorando che riceve un incarico di ricerca. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire i seguenti aspetti: 1. Si chiede di confermare che le borse di dottorato che hanno gravato anche in parte sul PNRR non possano costituire il rapporto	No. L'incarico di ricerca ex art. 22-ter L. 240/2010 descritto non può concorrere al 25%, né in applicazione della FAQ 2.29 né quale "nuova assunzione in continuità documentata" ai sensi delle FAQ 2.39 e 2.40, per tre ragioni autonome e ciascuna di per sé sufficiente: ▪ il rapporto pregresso è una borsa di dottorato gravata sul PNRR, che non può costituire rapporto di origine (punto 1): manca, in radice, una posizione PNRR valorizzabile di cui il nuovo rapporto possa essere prosecuzione; ▪ l'incarico istituisce una posizione nuova e di diversa natura: la borsa di dottorato è un rapporto formativo che si esaurisce con il ciclo e il conseguimento del titolo, mentre l'incarico di ricerca è attività di ricerca post-dottorale. Non si tratta, quindi, della medesima posizione che prosegue in forma diversa, ma di una posizione nuova, attivata con selezione e finanziata sul DD 307/2025: come tale è avviata con fondi PN RIC 2021-2027 e non con il PNRR (FAQ 2.39 e 2.40: non concorrono i rapporti che non costituiscono prosecuzione della posizione PNRR, ma una nuova posizione, ancorché conferiti a soggetto già titolare di un rapporto PNRR); ▪ l'incarico ex art. 22-ter L. 240/2010 è, per sua natura, una forma di avvio alla ricerca di giovani studiosi (DL 45/2025 e DM 592/2025), cioè una posizione di ingresso che non può strutturalmente configurarsi come prosecuzione di un rapporto pregresso; trattandosi inoltre di istituto introdotto nel 2025, non può essere "avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR" (FAQ 1.11 e 2.43, punto 1). L'incarico va pertanto imputato alla voce del personale non PNRR (A1), entro il tetto del 40%, e non alla voce A1a – Personale PNRR. Resta pienamente ammissibile quale spesa di personale, rendicontata a costo orario standard (FAQ 1.11). Il "cambio di forma contrattuale" ammesso dalla FAQ 2.29 non introduce un'eccezione al criterio dell'origine del

ID	Quesito	Riscontro
	di origine per qualificare "avviato con PNRR" un successivo rapporto di diversa natura (FAQ 2.29), e di chiarire il coordinamento con la FAQ 2.13, anche alla luce della FAQ 2.40. 2. L'incarico di ricerca descritto può concorrere al 25% in applicazione della FAQ 2.29 o della "nuova assunzione in continuità documentata" richiamata dalla FAQ 2.40? In caso negativo, a quali fattispecie si riferisce il cambio di forma contrattuale ammesso dalla FAQ 2.29? 3. In caso affermativo, quali elementi vanno riportati nel bando e nel contratto e quale procedura va seguita per documentare il legame con la posizione PNRR? 4. È ammesso un intervallo di alcuni mesi, senza rapporti intermedi, tra la fine della borsa e l'avvio del nuovo rapporto? Data la scadenza del 31.10.2026, si chiede cortesemente un riscontro con la massima	rapporto, ma ne è un'applicazione: esso riguarda i casi in cui la medesima posizione di origine PNRR — stessa risorsa, stessa funzione, natura a termine — prosegue sotto una forma contrattuale diversa, perché la proroga o il rinnovo dell'atto originario non sono consentiti e la nuova forma è quella prevista dall'ordinamento per la medesima funzione, con raccordo documentato al contratto PNRR originario (CUP e investimento di origine) e assenza di doppio finanziamento. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo: la successione dell'assegno di ricerca nel contratto di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 per effetto della L. 79/2022, in prosecuzione della medesima posizione; la transizione documentata della medesima posizione presso altro ente (FAQ 2.10); la nuova assunzione a tempo determinato presso il medesimo ente in continuità documentata della medesima posizione (FAQ 2.39 e 2.40). In tutti questi casi la nuova forma continua la medesima posizione e non deriva da un bando autonomo che istituisca una posizione nuova. Non rientrano, invece, nel cambio di forma contrattuale: il passaggio da borsa di dottorato a incarico/contratto di ricerca (posizione nuova e di diversa natura, oltre che preclusa dal parere ove la borsa abbia gravato sul PNRR); gli incarichi ex art. 22-ter (posizione di ingresso, istituto del 2025); qualunque rapporto che istituisca una posizione nuova, ancorché conferito a persona con pregressa esperienza PNRR o in continuità tematica. L'esempio del dottorando richiamato nel quesito della FAQ 2.29 non è stato accolto in quei termini dal relativo riscontro, che ha enunciato il principio generale, e deve intendersi coordinato con il parere sulle borse di dottorato e con le FAQ 2.39 e 2.43. 3) Elementi documentali e procedura Il punto è superato dal riscontro negativo al punto 2 per la fattispecie rappresentata. Per completezza, nelle sole fattispecie che concorrono al 25% (proroga/rinnovo del contratto PNRR; prosecuzione documentata della medesima posizione, anche con cambio di forma contrattuale nei limiti del punto 2), la documentazione deve comprendere: il bando/atto di origine PNRR del rapporto, con CUP e riferimento all'investimento M4C2 (o M6C2 per gli IRCCS); l'atto

ID	Quesito	Riscontro
	sollecitudine.	di proroga/rinnovo o il nuovo atto, con esplicito richiamo alla posizione PNRR originaria di cui costituisce prosecuzione (medesimo soggetto, medesima funzione/ambito); l'attestazione dell'assenza di sovrapposizioni di rendicontazione e del rispetto del divieto di doppio finanziamento; il mantenimento della natura a termine del rapporto; l'imputazione delle ore su time-sheet. Nessuna clausola del bando o del contratto può, per converso, conferire la qualificazione PNRR a un rapporto che ne sia privo per origine (FAQ 2.27). 4) Intervallo temporale tra la fine della borsa e il nuovo rapporto L'incarico ex art. 22-ter non concorre al 25% indipendentemente dalla presenza o dalla durata di un intervallo. In via generale, le FAQ non richiedono la continuità contrattuale ininterrotta (FAQ 2.2, 2.4, 2.20, 2.42): un intervallo tra la scadenza del rapporto PNRR e la sua prosecuzione, dovuto al disallineamento temporale tra la conclusione del PNRR e la concessione del DD 307/2025, non esclude di per sé la qualificazione, purché il nuovo atto costituisca prosecuzione documentata della medesima posizione (proroga/rinnovo o continuità della medesima funzione, con raccordo esplicito). Ciò che rileva non è la durata dell'intervallo, ma l'identità della posizione: un intervallo seguito dall'istituzione di una posizione nuova (quale è, per natura, il passaggio da borsa di dottorato a incarico di ricerca) non è colmabile da alcuna documentazione di continuità. La valutazione delle fattispecie di confine è rimessa al MUR/OI sulla base della documentazione della continuità della medesima posizione.
2.51	Con riferimento all'Azione 1.1.2 - si chiede conferma che le spese di personale relative alla proroga/rinnovo di un contratto di ricerca (a tempo determinato) avviato su fondi PNRR - M4C2 - Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" siano ammissibili come "personale PNRR" e,	Nell'Azione 1.1.2, le spese relative alla proroga o al rinnovo di un contratto di ricerca a tempo determinato originariamente avviato con risorse PNRR – M4C2, possono essere considerate "personale PNRR" e concorrere al sub-vincolo del 25% previsto dall'art. 7, comma 1, lett. A), punto a), del DD n. 307/2025, purché la risorsa sia effettivamente impiegata nel progetto, il rapporto conservi natura a termine e ne siano documentate l'origine PNRR e la continuità contrattuale. Sul punto si vedano le FAQ 2.2, punto 2, e 2.15, che riconoscono la rilevanza delle proroghe e dei rinnovi del

ID	Quesito	Riscontro
	pertanto, possano contribuire al rispetto del vincolo del 25%.	rapporto originario, nonché con il criterio dell'origine PNRR richiamato dalla FAQ 2.13. La FAQ interpretativa "Sub-vincolo del 25% per il personale a termine originariamente reclutato con il PNRR" (https://www.ponricerca.gov.it/media/398607/faq_interpretativa_sub_vincolo_25_personale_pnrr_dd_307_2025.pdf) precisa inoltre che rilevano l'origine della posizione e la continuità documentata della sequenza contrattuale, senza che sia necessaria la permanenza della fonte finanziaria PNRR. Restano fermi la tracciabilità delle attività e delle ore mediante *timesheet* e il rispetto del divieto di doppio finanziamento.
2.52	Con riferimento alla FAQ 2.35 relativa al vincolo del 25% del personale ex PNRR, si sottopone il seguente quesito interpretativo. Un Ateneo partner dell'Azione 1.1.2 è stato beneficiario diretto di un finanziamento PNRR nell'ambito della Missione 6, Componente 2 (M6C2), a valere sul quale ha proceduto al reclutamento di personale di ricerca a tempo determinato. Considerato che la FAQ 2.35 richiama la M4C2 per le università e la M6C2 per gli IRCCS vigilati dal Ministero della Salute, si chiede di chiarire se tale distinzione debba intendersi tassativa oppure se possano concorrere alla quota del 25% anche le posizioni originariamente attivate da università beneficiarie dirette di finanziamenti M6C2.	Allo stato, la distinzione è da intendersi tassativa. Ne discende che, le posizioni a termine attivate da un'Università a valere su un investimento PNRR M6C2 non concorrono al sub-vincolo del 25%, restando ammissibili quali spese di personale entro il tetto del 40% (voce A1), ove ne ricorrano i presupposti. 1) Il sub-vincolo di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), a) dell'Avviso va letto in coerenza con l'art. 1, comma 2, che qualifica i progetti come integrativi e incrementali rispetto agli investimenti della Missione 4, Componente 2 del PNRR a titolarità del MUR, e con la finalità del vincolo di assicurare continuità al capitale umano selezionato e formato nell'ambito di tali investimenti. Per questa ragione le FAQ hanno costantemente individuato nella M4C2 il perimetro generale di riferimento (FAQ 2.2, 2.13, 2.19, 2.35), con un'unica estensione alla M6C2 riferita espressamente agli IRCCS vigilati dal Ministero della Salute (FAQ ufficiale 1.2; FAQ 2.2, 2.13, 2.19, 2.35). La medesima delimitazione è ribadita dalla FAQ interpretativa «Sub-vincolo del 25% per il personale a termine originariamente reclutato con il PNRR», che richiede il riferimento «all'investimento M4C2 o, per gli IRCCS interessati, M6C2». 2) L'apertura alla M6C2 non costituisce un ampliamento generale del perimetro a ogni investimento PNRR di ricerca, ma un'eccezione circoscritta, giustificata dalla specifica posizione degli IRCCS, per i quali la M6C2 rappresenta il canale istituzionale di finanziamento PNRR della ricerca. In quanto eccezione, essa non è suscettibile di applicazione estensiva ad altri soggetti, ivi comprese le Università beneficiarie dirette di finanziamenti M6C2, per le quali il canale PNRR di riferimento resta la M4C2. 3) Il principio secondo cui la qualificazione «è personale e si ricava dal contratto della risorsa, non dall'istituzione» (FAQ 2.10, 2.13, 2.30) opera all'interno del perimetro degli investimenti rilevanti e riguarda l'ente presso il quale la

ID	Quesito	Riscontro
	Resta naturalmente fermo il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalle FAQ in materia di continuità della posizione originaria, natura a termine del rapporto e assenza di doppio finanziamento.	posizione è stata attivata rispetto a quello che la valorizza nel progetto (mobilità inter-istituzionale); non amplia il novero degli investimenti PNRR idonei. Ne consegue, ad esempio, che una posizione M6C2 attivata da un IRCCS e proseguita in continuità documentata presso un'Università mantiene la qualificazione; non la acquisisce, invece, una posizione attivata da un'Università su fondi M6C2. Si rammenta che il vincolo del 25% si verifica a livello di progetto complessivo/partenariato (FAQ ufficiali 2.5 e 2.11).

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica

Contatti

3azioni.pnric@mur.gov.it
comunicazione.pnric@mur.gov.it